SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 76



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 marzo 2009, n. **27**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. *(09G0035)* . . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2009.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2009 e sostituzione del commissario straordinario per la gestione della provincia di Avellino. *(09A03277)* . . . . . . Pag. 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 19 dicembre 2008.

Iscrizione al n. 35 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Genova, denominato «Camera di conciliazione». *(09A03284)* . . . . Pag. 29

DECRETO 19 dicembre 2008.

Iscrizione al n. 36 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'«Organismo di conciliazione, forense di Milano». *(09A03283)* . . . . Pag. 29

DECRETO 19 febbraio 2009.

Mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Floridia e proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti. *(09A03638)* . . . . Pag. 30



DECRETO 10 marzo 2009.

Modifica del decreto 9 gennaio 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Giurgica Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(09A03020)* . . . . Pag. 30

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. *(09A03021)* . . . Pag. 31

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 febbraio 2009.

Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999. *(09A03740)* . . . . Pag. 32

DECRETO 27 febbraio 2009.

Individuazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, quale Ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, in attuazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. *(09A03171)* . . . . Pag. 33

DECRETO 20 marzo 2009.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato. *(09A03782)* . . . . Pag. 34

DECRETO 24 marzo 2009.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, prima e seconda tranche. *(09A03512)* Pag. 37

DECRETO 25 marzo 2009.

Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonchè delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione. *(09A03736)* . . . . Pag. 41

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 febbraio 2009.

Fissazione per l'anno 2009 dell'aiuto indicativo per il pomodoro destinato alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 31 gennaio 2008, n. 1229. *(09A03267)* . . . . Pag. 45

DECRETO 27 febbraio 2009.

Fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai programmi operativi 2008, ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008. *(09A03282)* . . . . Pag. 45

DECRETO 11 marzo 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana». *(09A03036)* . . . . Pag. 46

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 20 luglio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano». *(09A03279)* . . . . Pag. 48

DECRETO 18 marzo 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina». *(09A03280)* . . . . Pag. 49

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 8 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna». *(09A03281)* . . . . . Pag. 50

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chung Luna Jackeline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03049)* . . . . Pag. 50

DECRETO 12 febbraio 2009.

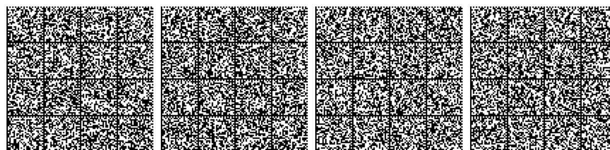
Riconoscimento, alla sig.ra Antoniya Teneva Millevolte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A03300)* . . . . Pag. 51

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marilena Carmen Buliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(09A03299)* . . . . Pag. 52

DECRETO 5 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Certis Europe B.V., in Saronno, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Ecotape FTF». *(09A03048)* . . . . Pag. 53



DECRETO 9 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Isagro Italia S.p.a., in Milano, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Ecodian Anarsia». *(09A03047)* . . . . Pag. 55

DECRETO 9 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Genetti GmbH in Merano, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Aglif 360». *(09A03081)* . . . . Pag. 57

DECRETO 11 marzo 2009.

Sostituzione di due componenti della commissione provinciale della cassa integrazioni guadagni del settore industrie di La Spezia. *(09A03023)* . . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 30 settembre 2008.

Individuazione della zona umida denominata «Palude del Busatello», in comune di Gazzo Veronese. *(09A03059)* . . . . Pag. 59

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 18 febbraio 2009.

Modifica del decreto 1º dicembre 2008, relativo al riconoscimento, al prof. Andreas Seiwald, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A03035)* . . . . Pag. 63

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) interporto di Battipaglia – 2° Lotto funzionale (CUP E71D03000000001) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 80/2008). *(09A03741)* . . . . Pag. 63

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Approvazione dello schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Delibera n. 94/09/CONS). *(09A03511)* . . . . Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e Progetto Adotta un Angelo 2009 - Manifestazione 2009 - Estrazione del 9 marzo 2009. *(09A03637)*. . . . . Pag. 70

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Approvazione della delibera adottata in data 29 gennaio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA. *(09A03040)* . . . . Pag. 70

Nomina del prof. Giovanni Tria a componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale *(09A03278)* . . . . . Pag. 70

Elenco dei rappresentanti, in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, in attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2008. *(09A03022)* . . . . Pag. 71

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale *(09A03065)*. . . . . Pag. 74

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale *(09A03080)* . . . . . Pag. 76

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale *(09A03066)* . . . . Pag. 78

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi *(09A03089)* . . . . Pag. 78



Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione all'organismo Serblok S.r.l., in Spadafora al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE *(09A03038)*. . . . . Pag. 88

Agenzia italiana del farmaco:

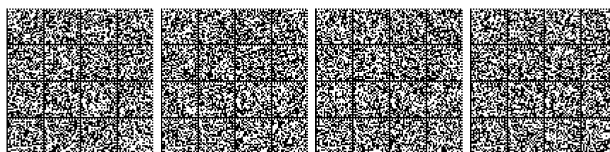
Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Videx». *(09A03172)* . . . . Pag. 88

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnotop - Piccola soc. coop. a r.l.», in San Giovanni al Natisone e nomina del commissario liquidatore. *(09A03039)* . . Pag. 88

Provincia autonoma di Trento:

Liquidazione coatta amministrativa della società «Impresa Etica Comart società cooperativa Sociale Onlus», in Trento e nomina del commissario liquidatore. *(09A03067)* . . . . Pag. 88



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 marzo 2009, n. **27**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO



ALLEGATO

TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, qui di seguito denominati "le Parti",

consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce fondamentali nella storia dei due Paesi e nella cultura universale,

sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due Paesi ed all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani ed i legami di ogni tipo fra italiani e iracheni,

animati dalla comune volontà di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa, cooperazione e solidarietà compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di libertà, giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Medio Oriente,

convinti dell'importanza dei processi politici e delle dinamiche economiche e sociali che si sviluppano nella regione allo scopo di consolidare il ruolo che spetta a tale regione sulla scena internazionale,

ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati,

ricordando l'importante contributo dell'Italia a favore dell'Iraq in tutti i principali settori della vita sociale per la stabilizzazione e la ricostruzione,

proclamando la loro volontà di rafforzare rapporti di amicizia e cooperazione globale ed esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per



sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione, sulla base del reciproco interesse e per il benessere dei due popoli,

hanno convenuto quanto segue:

PRINCIPI GENERALI

Rispetto della legalità internazionale

Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, e riaffermando la loro piena adesione ai principi sanciti dalla Carta di San Francisco e alle Convenzioni cui aderiscono in tale ambito, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi da esse ratificati, conformemente al Diritto Internazionale.

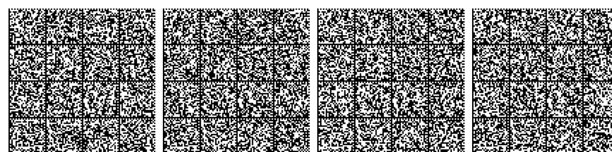
Uguaglianza sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Non ingerenza negli affari interni

Ciascuna delle Parti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si astiene, di conseguenza ed in qualunque circostanza, da qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura, finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranità dell'altra Parte.



Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza

Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Parti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potrà essere addotta per giustificare tale ricorso.

Soluzione pacifica delle controversie

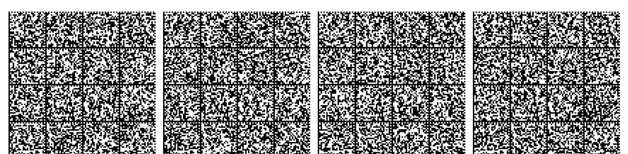
In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Le Parti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialità allo scopo di raggiungere un livello di cooperazione efficace, equo ed equilibrato. A tal fine, le Parti collaboreranno, anche attraverso la messa a disposizione di esperti italiani presso Amministrazioni civili e militari della Repubblica dell'Iraq o nell'ambito di apposite Unità di sostegno, per ridurre il divario di sviluppo che le separa, adoperando in maniera solidale tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e traendo il massimo profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie.

Rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

Le Parti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di pensiero, coscienza, religione e culto, senza effettuare discriminazioni in base alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione.



A tal fine, le Parti dovranno promuovere l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali che rientrano nella sfera della dignità degli individui e che sono essenziali ad una crescita libera e armonica.

Di conseguenza, le Parti agiranno conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Esse adempiranno altresì agli obblighi stabiliti dagli accordi e dalle dichiarazioni internazionali ad esse collegati compresi, fra l'altro, i Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo.

Dialogo e comprensione fra culture e civiltà

Le Parti adotteranno tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro millenari legami storici e umani. Si baseranno sui principi della tolleranza, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco, sulla valorizzazione e sull'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale. In tale contesto, si adopereranno per raggiungere una migliore conoscenza reciproca e sviluppare una migliore comprensione fra i loro cittadini e fra le varie componenti delle rispettive società civili.

Le Parti si dichiarano decise a far rispettare ed applicare tali principi in uno spirito di fiducia reciproca per sviluppare al meglio i loro rapporti di cooperazione e sfruttare il dinamismo e la creatività delle loro società, nella ricerca di nuovi obiettivi comuni di cooperazione reciprocamente vantaggiosi.

CAPITOLO I

RAPPORTI POLITICI BILATERALI

Articolo 1

Le Parti, desiderose di rinsaldare i legami che le uniscono, si propongono di istituire un quadro bilaterale di contatti politici adeguato al livello di cooperazione e



concertazione a cui esse aspirano. A tal fine, decidono di istituzionalizzare quanto segue:

1) riunione annuale ad Alto Livello, tra i Capi di Governo dei due Paesi, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq. Verranno organizzati incontri tra i Ministri ed i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato per preparare in modo adeguato la suddetta riunione;
2) riunione semestrale, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq, dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi;
3) consultazioni regolari fra i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, e - ogni qualvolta ciò sia necessario riunioni degli Alti Funzionari dei due Paesi.

Verranno altresì incoraggiati i contatti ed il dialogo fra i Parlamenti, le organizzazioni professionali, i rappresentanti dei movimenti associativi, del settore privato e delle istituzioni universitarie, culturali, scientifiche e tecnologiche dell'Italia e dell'Iraq.

CAPITOLO II

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

Cooperazione economica e finanziaria

Articolo 2

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica dell'Iraq, conformemente alle convenzioni ed agli strumenti sottoscritti dai due Paesi, imprimeranno un nuovo slancio alla cooperazione economica e finanziaria allo scopo di favore il dinamismo e la modernizzazione dell'economia irachena.



Articolo 3

Le Parti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due Paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonché la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di società miste.

A tal fine, le Parti stabiliscono altresì di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Articolo 4

Le Parti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

Cooperazione nel campo della sicurezza

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte.

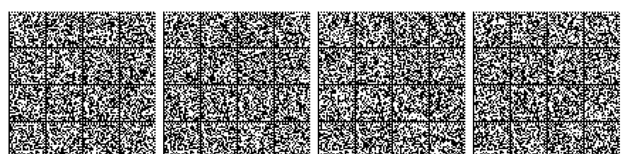
Le Parti promuoveranno altresì la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Articolo 6

Le Parti, consapevoli della necessità di incoraggiare tale cooperazione, sia a livello bilaterale, che multilaterale, con il fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con una particolare attenzione alle donne, alla prima infanzia, ai giovani ed alle fasce più deboli, definiranno programmi e progetti specifici nei diversi settori.

In tale contesto, le Parti attribuiranno una particolare attenzione ai seguenti settori: risorse umane, ambiente, infrastrutture, energia, sanità, servizi, agricoltura, industria,



turismo, artigianato, acque, istitution building, lotta alla povertà e tecnologie avanzate.

Le due Parti incoraggeranno altresì azioni di cooperazione triangolare.

Esse si impegneranno ad includere, nei vari settori della collaborazione, lo scambio di informazioni economiche, scientifiche e tecniche, nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie. A tal fine, verrà favorita la messa a disposizione di esperti per specifici settori di comune interesse.

Le Parti riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata in quanto forma di partecipazione delle rispettive società civili allo sforzo volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori, in particolare quelli più svantaggiati. A tal fine, Esse si impegneranno ad incoraggiare l'attuazione di progetti di crescita economico-sociale, culturale e di sviluppo da parte delle Organizzazioni Non Governative dei due Paesi.

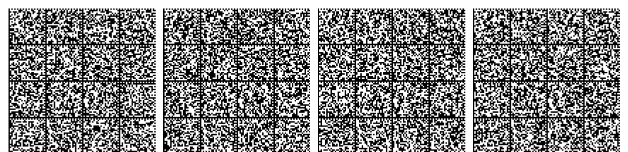
Cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico

Articolo 7

Le Parti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, promuoveranno la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, artisti, nonché attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione culturale, scientifica e pedagogica.

Verranno altresì sviluppati i rapporti fra le Università e le Istituzioni ed Accademie culturali altamente qualificate, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonché la realizzazione di attività congiunte nel settore culturale (materiale ed immateriale) e sportivo.

Le Parti, riconoscendo l'importanza della diversità delle espressioni culturali per uno sviluppo sostenibile in un contesto di democrazia, di giustizia sociale e di rispetto reciproco, stabiliscono di incoraggiare il dialogo interculturale ed interreligioso.



Esse stabiliscono, altresì, di estendere la cooperazione a nuovi settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale.

Articolo 8

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua italiana in Iraq e araba in Italia, nonché la creazione e la gestione di Centri culturali nei rispettivi territori.

Articolo 9

Le Parti intensificheranno la collaborazione esistente nel settore media-audiovisivo, per quanto riguarda sia le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, sia le reti private e promuoveranno scambi cultural-formativi per le vari figure professionali del settore. Verrà attribuita una particolare attenzione alla cinematografia, alle grandi reti informatiche e ciberspaziali, ai programmi didattici, culturali ed artistici ed alle trasmissioni di eventi culturali e sportivi.

Cooperazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

Articolo 10

Le Parti, consapevoli della rilevanza dei rispettivi patrimoni culturali e della loro importanza primaria nella storia delle civiltà mondiali, promuoveranno ed incoraggeranno iniziative comuni di tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo a:

a) potenziamento e riorganizzazione del Sistema Nazionale Iracheno per la tutela del Patrimonio;
b) creazione dei Sistema Nazionale Iracheno per il Catalogo dei Beni culturali materiali e immateriali
c) potenziamento della rete nazionale dei laboratori per il restauro dei Beni;



d) progettazione e realizzazione di piani di gestione di musei, aree archeologiche ed altre aree di particolare rilevanza storico-culturale, archivi, biblioteche, strutture teatrali, cinematografiche e musicali;

e) progettazione e realizzazione di progetti di restauro archeologico, architettonico, artistico e storico;

f) promozione di manifestazione ed eventi nel campo del teatro, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale.

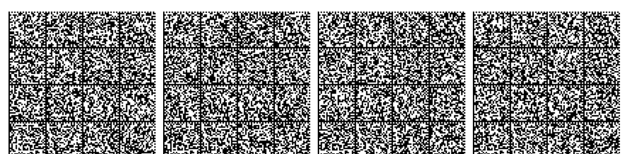
A tal fine le Parti promuoveranno adeguati piani di formazione tecnico-professionale e di gestione e amministrazione; favoriranno scambi reciproci di informazioni, esperienze ed esperti; utilizzeranno le tecnologie innovative più avanzate; promuoveranno momenti congiunti di ricerca, di studio e di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti.

Cooperazione nel settore medico-sanitario

Articolo 11

Le Parti, consapevoli del fondamentale ruolo sociale ricoperto dai rispettivi sistemi sanitari e nella volontà comune di contribuire al continuo miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura su principi di universalità, uguaglianza equità ed appropriatezza, si impegnano a collaborare attivamente per la ricostruzione e lo sviluppo del sistema sanitario iracheno, in un quadro di cooperazione in campo clinico-scientifico, tecnologico, organizzativo e di ricerca, con particolare attenzione ai soggetti più deboli ed alla prima infanzia.

In tale contesto, le Parti attribuiranno priorità agli interventi di riadeguamento e potenziamento della rete di ospedali generali, di quelli ad alta specialità e dell'offerta diffusa sul territorio di servizi sanitari di base, attraverso azioni cooperative nei seguenti campi:



a) pianificazione e programmazione sanitaria, sulla base di ricerche e valutazioni epidemiologiche e di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi;

b) potenziamento delle strutture, delle infrastrutture e dell'organizzazione dei sistemi e delle reti sanitarie;

c) miglioramento della direzione, dell'amministrazione e del controllo di gestione di detti sistemi e reti.

A tale fine verrà favorito l'interscambio delle professionalità specifiche, sia attraverso interventi di formazione, addestramento e trasferimento di competenze, sia attraverso l'interconnessione permanente, tecnologica ed organizzativa, tra reti ospedaliere dei due Paesi con soluzioni di tele-medicina, sia per la ricerca degli strumenti finanziari necessari alla realizzazione degli investimenti programmati.

Cooperazione Consolare

Art. 12

Le Parti decidono di rafforzare le loro relazioni consolari al fine di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

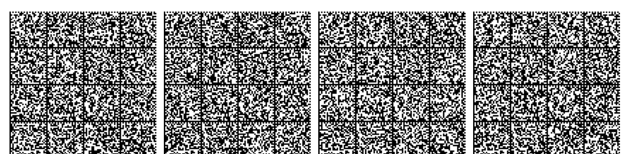
Cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo

Art. 13

Le Parti decidono di:

a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo

b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma



Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello

Articolo 14

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato è costituita tra le Parti una Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello, co-presieduta dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Tale Commissione è composta da rappresentanti ed esperti dei due Paesi. La sua composizione sarà concordata in funzione delle specifiche esigenze degli ambiti di sviluppo della cooperazione.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Baghdad almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che verrà richiesto da uno dei due Paesi.

Essa discuterà mezzi e possibilità per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi e presenterà proposte per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente Trattato.

In particolare, compito della Commissione è di procedere a:

a) identificare i settori di reciproco interesse nei quali si possono realizzare forme di cooperazione fra i due Paesi;

b) identificare i progetti e le iniziative in fase di studio e di attuazione che possono essere realizzati nel quadro del presente Trattato;

c) presentare proposte per ampliare per la cooperazione fra i due Paesi e facilitare l'esecuzione del presente Trattato;

Ciascuna delle due Parti costituirà presso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri un Segretariato esecutivo per coordinare i lavori della Commissione Mista, per assicurare lo scambio di informazioni relative all'esecuzione del presente Trattato, sulla base delle direttive dei due co-Presidenti della Commissione e per assicurare i seguiti delle decisioni della Commissione.

Cooperazione finanziaria

Articolo 15

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a facilitare la disponibilità di strumenti creditizi ed assicurativi per mettere in grado gli enti e le imprese e le



società italiane di eseguire progetti di sviluppo in Iraq su cui si accorderanno le due Parti.

Il Governo della Repubblica dell'Iraq si adopererà perché siano concessi a enti, imprese e società italiani, in virtù delle leggi e degli ordinamenti iracheni, le facilitazioni possibili per l'esecuzione dei progetti da concordarsi tra le due Parti.

Disposizioni applicative

Articolo 16

Per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni di cui al presente Trattato, così come individuati dalla Commissione Mista ad Alto Livello, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di Euro in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del presente Trattato, rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali.

Disposizioni finali

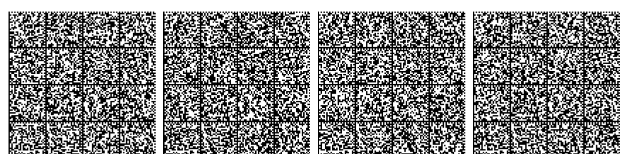
Articolo 17

a) Le disposizioni del Presente Trattato non pregiudicano le attività di cooperazione attualmente in essere tra le Parti.

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato le Parti possono stipulare specifici accordi.

b) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due note diplomatiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Il presente Trattato rimarrà in vigore per una durata illimitata, a meno che una delle Parti dichiari la propria intenzione di denunciarlo.

Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Parte.



Il presente Trattato potrà essere modificato previo accordo delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Roma il 23 gennaio 2007, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede, il testo inglese prevalendo in caso di divergenza di interpretazione.

Per la Repubblica Italiana
Il Ministro degli Affari Esteri

Per la Repubblica dell'Iraq
Il Ministro degli Affari Esteri



TREATY OF FRIENDSHIP, PARTNERSHIP AND CO-OPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF IRAQ

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Iraq, hereafter the Parties

MINDFUL of the deep historical bonds between their peoples and their rich common historical and cultural heritage which has left fundamental imprints on the history of both countries and on world culture.

SENSITIVE to the great esteem which has always characterised relations between the citizens of both countries and the importance of constantly improving mutual knowledge. bonds of friendship. human contacts and ties of all kinds between Italian and Iraqi nationals.

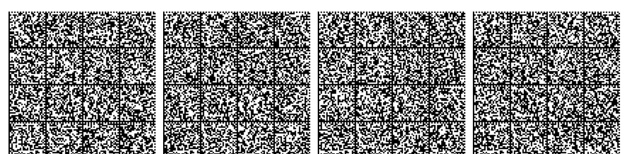
DRIVEN by the common desire to foster their bilateral political relations. and determined to enter a new phase of understanding. cooperation and solidarity consistently with the aspirations of future generations. by creating a global and permanent environment of freedom. justice. peace. stability. security and prosperity in the Middle Eastern region.

CONVINCED of the importance of the political processes and economic and social dynamics developing in the region for the purposes of consolidating the role which rightly belongs to the region on the international stage.

REITERATING their firm commitment to the general principles of international law and the objectives of the United Nations Charter as fundamental elements for the maintenance of peace and international security.

BEARING IN MIND the treaties. agreements and other instruments currently in force between the two States.

RECALLING the important contribution made by Italy to Iraq in all the main areas of



social life for its stabilisation and reconstruction,

PROCLAIMING their will to strengthen relations of global cooperation and friendship and their intention to make this Treaty an appropriate framework for developing new areas of cooperation and understanding on the basis of the mutual interests and well-being of both peoples,

HAVE HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

GENERAL PRINCIPLES

Respect for the international rule of law

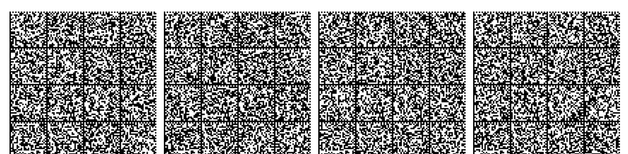
Emphasising their common vision of the centrality of the United Nations within the system of international relations, and reaffirming their total commitment to the principles enshrined in the United Nations Charter and the Conventions to which they are signatories within that ambit, the Parties shall, in good faith, honour all the obligations to which they are committed, deriving both from the principles and rules of universally recognised international law, and from treaties and other agreements to which they are signatories, consistently with international law.

Sovereign equality

The Parties mutually respect their sovereign equality and all the rights appertaining thereto including, in particular, the right to freedom and political independence. Each Party also respects the right of the other Party to freely choose and develop their own political, social, economic and cultural system.

Noninterference in domestic affairs

Each Party shall refrain from any form of direct or indirect, individual or collective, interference in the internal or external affairs within the sphere of the jurisdiction of the other Party.



Each Party shall consequently, and under all circumstances, refrain from any military, political, economic or any other kind of coercion intended to subordinate to their own interests the exercise of the rights inherent in the sovereignty of the other Party.

Rejection of the threat or use of force

In their mutual relations, each Party shall refrain from threatening or using direct or indirect force against the territorial integrity or political independence of the other Party, or any other form that is incompatible with the purposes of the United Nations. No arguments may be adopted to justify any such action.

The peaceful settlement of disputes

Consistently with the rationale underlying the conclusion of this Treaty of Friendship, Partnership and Co-operation, the Parties shall peacefully settle any disputes that may arise between them, facilitating the adoption of just and equitable solutions in order not to prejudice regional and international security and peace.

Cooperation for social and economic growth

The Parties shall endeavour to deploy their respective potential to the full in order to achieve a level of effective, equitable and balanced cooperation. To this end, the Parties shall work together, also by seconding Italian experts to work with the civil and military authorities of the Republic of Iraq or as members of special Support Units, to reduce the development divide which separates them, employing all the cooperation instruments available to them on the base of solidarity, fully exploiting the complementarities that exists between their respective economies.

Respect for Human Rights and fundamental freedoms

The Parties shall respect human rights and fundamental freedoms, including freedom of thought, conscience and religion and religious practice, without discrimination on the grounds of race, sex, language or religion.



To this end the Parties shall foster the full exercise of civil, political, economic, social and cultural rights and freedoms falling within the sphere of the dignity of individuals and essential to their free and harmonious growth.

Consequently, the Parties shall act in accordance with their domestic legislation, the objectives and principles of the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. They shall also honour the obligations established in agreements and the related international declarations including, among others, the International Covenants on Human Rights.

Dialogue and understanding between cultures and civilisations

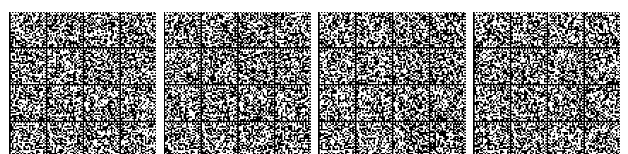
The Parties shall adopt all initiatives which make it possible to create a common cultural area, drawing inspiration from their millennia-old historical and human ties. They shall be based on the principles of tolerance, peaceful coexistence and mutual respect, on the enhancement and enrichment of their common tangible and intangible heritage on a bilateral and regional basis. They shall accordingly strive to achieve greater knowledge and develop better understanding between their citizens, and between the various sectors of their civil societies.

The Parties declare their determination to ensure compliance with and to apply these principles in a spirit of mutual trust, in order best to develop cooperation between them, and exploit the dynamism and creativity of their societies in the quest for new common and mutually beneficial co-operation goals.

CHAPTER I
BILATERAL POLITICAL RELATIONS

Article 1

Aiming to reinforce the bonds uniting them, the Parties propose the establishment of a bilateral framework of political contacts, consistent with the level of cooperation and coordination to which they aspire. To this end, they have resolved to institutionalise the



following:

1) an annual High Level meeting between the Heads of Government of both countries, to be held alternately in Italy and in Iraq. Meetings will be organised between the Ministers and the Deputy Ministers and Undersecretaries of State to prepare appropriately for this annual meeting;

2) a half-yearly meeting to be convened alternately in Italy and Iraq, between the Ministers of Foreign Affairs of the two countries;

3) regular consultations between the Deputy Ministers and the Undersecretaries of State and whenever necessary meetings between senior civil servants of each country.

Contacts and dialogue shall also be encouraged between their Parliaments, professional associations and representatives of movements and associations, the private sector and the establishments of higher education, culture, science and technology in Italy and Iraq.

CHAPTER II

COOPERATION

Economic and financial cooperation

Article 2

The Governments of the Italian Republic and the Republic of Iraq shall, consistently with the conventions and instruments to which both countries are signatories, give a fresh impetus to economic and financial cooperation in order to facilitate the dynamism and modernisation of the Iraqi economy.



Article 3

The Parties shall develop and foster relations between representatives of the manufacturing and service industries of each country, and the implementation of investment projects and the setting-up of joint ventures.

To this end, the Parties shall also draft and implement joint Plans of Action, for the benefit of the small and medium enterprises in particular.

Article 4

Both Parties shall pay particular attention to developing infrastructure projects in the interests of each, particularly in the fields of energy sources, electric power generation, transport, communications, environmental protection, combating pollution, water management and technology poles.

Cooperation in the field of security

Article 5

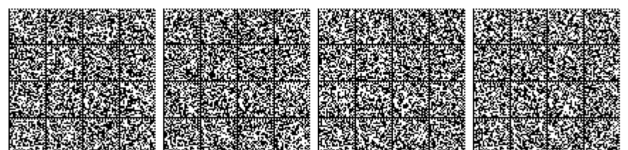
The Parties shall promote bilateral and multilateral cooperation between their respective armed forces and police authorities, focusing particularly on exchanging personnel and running basic and refresher courses, and on training and joint exercises.

The Parties shall also foster industrial cooperation in the security sector.

Cooperation for socio-economic growth

Article 6

Mindful of the need to encourage this cooperation both bilaterally and multilaterally, in order to foster the socio-economic development of their peoples, paying particular attention to women, infants, youth and the weaker sections of society, the Parties shall



draw up programmes and specific projects in these various sectors.

Accordingly, the Parties shall pay particular attention to the following sectors: human resources, environment, infrastructure, energy, public health, services, agriculture, industry, tourism, handicrafts, water, institution-building, combating poverty, and advanced technologies.

Both Parties shall also encourage tripartite cooperation activities.

In the various areas of cooperation they shall include the exchange of economic, scientific and technical information and of the experiences of professionals, the training of human resource and technology transfer. To this end, encouragement will be given to making experts available in specific areas of common concern.

The Parties recognise the increasing importance decentralised cooperation as a means of involving their respective civil societies in the efforts deployed to improve the development of different sectors, particularly the most deprived. To this end, they shall encourage the implementation projects for economic, social and cultural growth and development by the Non-Governmental Organisations of each country.

Cooperation in the cultural, educational, scientific and technology fields

Article 7

Conscious of the importance of their shared historical and cultural heritage, the Parties shall promote cooperation in the areas of culture, education, vocational training, teaching, science and technology, by exchanging students, teachers, trainers and university researchers, and artists and by implementing joint cultural, scientific and technological cooperation projects, and exchanging cultural, scientific and teaching documentation.

Relations shall also be fostered between higher education establishments and cultural institutions at the highest level, granting scholarships for study and research, and jointly implementing activities in the field of culture (tangible and intangible) and sport.

Acknowledging the importance of the diversity of cultural expressions to sustainable



development in an environment of democracy, social justice and mutual respect, the Parties shall encourage cultural and interfaith dialogue.

They shall also extend cooperation to take in new areas of common interest, such as the culture industries and cultural tourism.

Article 8

The Parties shall facilitate the teaching of the Italian language in Iraq and the Arabic language in Italy, and the establishment and management of Cultural Centres in their respective territories.

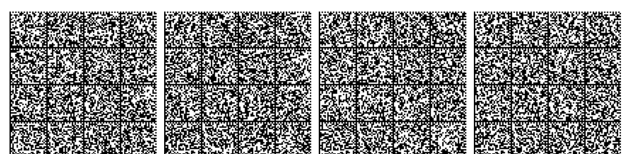
Article 9

The Parties shall strengthen existing cooperation in the field of the mass media with regard both to their own public radio and television broadcasting corporations and to private networks, and shall foster cultural and educational exchanges for the various professions involved in this sector. Particular attention will focus on the cinema, large computer and cyberspace networks, educational, cultural and artistic programmes, and the broadcasting of cultural and sports events.

Cooperation for the protection and enhancement of the tangible and intangible cultural heritage

Article 10

Mindful of the importance of their respective cultural heritages and their primary importance in the history of world civilisations, the Parties shall promote and encourage joint initiatives to protect and enhance their tangible and intangible cultural property, with particular reference to the following:



c) enhancing and reorganising the Iraqi National System for the Protection of the National Heritage;

d) designing and implementing plans for the management of museums, archaeological sites and other areas of particular historical/cultural importance, archives, libraries, theatres, cinemas and musical venues;

e) designing and implementing archaeological, architectural, artistic and historical restoration projects;

f) promoting theatrical, cinematographic, music and performing arts events in general.

To this end, the Parties shall promote appropriate technical and vocational training and management plans; they shall encourage a two-way exchange of information, experiences and experts; they shall use the latest innovative technologies; they shall foster opportunities for joint research, study, and the dissemination of their scientific achievements.

Cooperation in the field of their medicine and health care

Article 11

Mindful of the essential social role of their respective healthcare systems, and with the common desire to contribute to the continual improvement of access by all citizens to diagnostics and treatment services, according to the principles of universality, equality, equity and appropriateness, the Parties undertake to cooperate actively in rebuilding and developing the Iraqi health care system, in a framework of clinical, scientific,



technological. organisational and research cooperation. with a special focus on the weakest members of the population and infants.

Against this background, the Parties shall give priority to readjusting and upgrading the network of general hospitals. highly specialised hospitals and the offering throughout the territory of Primary Health Care services through co-operative actions in the following fields:

a) health care planning and programming. based on epidemiological assessments and research. and the matching of the supply and demand for services.

b) upgrading the facilities, infrastructure and organisation of healthcare systems and networks:

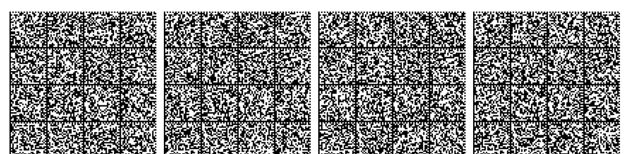
c) improving the management. administration and supervision of the management of these systems and networks.

To this end. encouragement will be given to fostering the exchange of specific professional skills, through training and education programmes and the transfer of skills and through all permanent technological and organisational links between the hospital networks of both countries. telemedicine. and seeking the financial instruments that are required to implement the planned investments.

Consular cooperation

Article 12

The Parties have decided to enhance their consular relations to facilitate the protection of the rights and interests of individuals and corporations of contracting Party in the territory of the other contracting Party.



Legal, Judicial and administrative cooperation

Article 13

The Parties shall:

a. Foster and heighten co-operation in civil, commercial and criminal law matters between their judicial systems and government departments;
b. Cooperate, also by exchanging experts, to take part in international action to combat organised crime, drug-trafficking and the traffic in human beings in all its forms.

The Joint High Level Cooperation Commission

Article 14

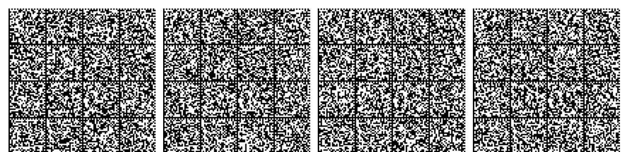
In order to facilitate the implementation of this Treaty a Joint High Level Cooperation Commission is hereby instituted, co-chaired by the Ministers of Foreign Affairs of both countries. This Commission shall be made up of representatives and experts of both countries. Its composition shall be agreed according to specific development cooperation needs.

The Commission shall meet alternately in Rome and in Baghdad at least once a year, and whenever requested by either Party.

It shall discuss the means and possibilities for developing cooperation between the two countries and submit proposals in respect of any matters of relevance to the implementation of this Treaty.

In particular, the remit of the Commission is:

a) to identify areas of mutual interest in which to implement forms of cooperation between the two countries;
b) to identify projects and initiatives currently being studied and implemented which may be performed within the framework of this Treaty;
c) to submit proposals for expanding cooperation between the two countries and



facilitate the implementation of this Treaty;

Each Party shall establish an Executive Secretariat within their Ministries of Foreign Affairs to coordinate the work of the Joint Commission to ensure an exchange of information relating to the implementation of this Treaty, according to the instructions issued by the two co-Chairs of the Commission and to guarantee the follow-up of decisions taken by the Commission.

Financial Cooperation

Article 15

The Government of the Italian Republic shall facilitate the availability of credit and insurance instruments to enable Italian entities and corporations to implement development projects in Iraq agreed by both Parties.

The Government of the Republic of Iraq shall endeavour to ensure that Italian entities and corporations are given every possible facility under Iraqi law to implement projects to be agreed between the Parties.

Provisions for implementation

Article 16

To attain the objectives and forms of cooperation provided by this Treaty, identified by the Joint High Level Commission, the Government of the Italian Republic shall provide up to € 400 million in the form of soft loans for the three-year period following the entry into force of this Treaty, renewable for the same period and under the terms and conditions of current international law.



Final provisions

Article 17

a) The provisions of this Treaty will not affect the implementation of co-operation activities presently conducted by the two Parties.

To facilitate the implementation of this Treaty the Parties may undertake specific agreements.

b) This Treaty shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.

The Treaty shall remain in force *sine die* until either Party declares their intention to denounce it.

The denunciation shall become effective six months after receipt of the notice from the other Party.

This Treaty may be amended by prior agreement between the Parties, and any amendments shall come into effect on the date of receipt of the second of the two notices with which the Parties officially notify each other that their respective domestic procedures have been completed.

Done in Rome on the 23rd of January 2007, in two originals, each in the Italian, Arabic and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text will prevail.

For the Italian Republic
The Minister of Foreign Affairs

For the Republic of Iraq
The Minister of Foreign Affairs



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2037):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), il 19 dicembre 2008.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 2009, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2009 ed il 19 febbraio 2009.

Esaminato in aula il 23 febbraio 2009 ed approvato il 24 febbraio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1406):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione affari esteri il 4 e 12 marzo 2009.

Esaminato ed approvato in aula il 12 marzo 2009.

09G0035

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2009.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2009 e sostituzione del commissario straordinario per la gestione della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 agosto 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio provinciale di Avellino e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Madonna;

Visto il proprio decreto, in data 28 febbraio 2009, con il quale il dott. Giovanni Finazzo è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'ente suddetto in sostituzione del dott. Vincenzo Madonna;

Considerata la rinuncia all'incarico, per motivi personali, del dott. Giovanni Finazzo che rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2009 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Bruschi è nominato commissario straordinario per la gestione della provincia di Avellino in sostituzione del dott. Vincenzo Madonna, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2008, il consiglio provinciale di Avellino è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

A seguito delle dimissioni del dott. Vincenzo Madonna, con decreto in data 28 febbraio 2009, il dott. Giovanni Finazzo è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'ente suddetto in sostituzione del predetto funzionario.

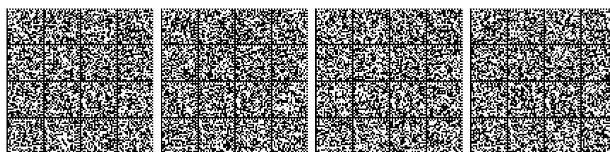
Preso atto della comunicazione di rinuncia all'incarico, per motivi personali, del dott. Giovanni Finazzo, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si revoca il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2009 e si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso la provincia di Avellino, del dott. Vincenzo Madonna con il dott. Maurizio Bruschi.

Roma, 12 marzo 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A03277



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2008.

Iscrizione al n. 35 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Genova, denominato «Camera di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze del 14 febbraio 2008, prot. DAG 27/2/2008.0029626.E, integrata il 10 novembre 2008 prot. DAG. 18/11/2008.0151829.E, e il 12 dicembre 2008, con le quali il dott. Paolo Odone, nato a Genova il 17 agosto 1942, in qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con sede legale in Genova, via Garibaldi n. 4, partita IVA n. 00796640100, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con sede legale in Genova, via Garibaldi n. 4, partita IVA n. 00796640100, denominato «Camera di conciliazione» ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 35 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03284

DECRETO 19 dicembre 2008.

Iscrizione al n. 36 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'«Organismo di conciliazione, forense di Milano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 aprile 2008, trasmessa con nota del 7 maggio 2008, prot. DAG 15/5/2008.0068863.E, integrata il 29 luglio 2008, prot. DAG 13/8/2008.0107494.E, il 9 novembre 2008, prot. DAG 24/11/2008.0154123.E e il 3 dicembre 2008, prot. DAG 12/12/2008.0163920.E, con la quale l'avv. Paolo Giuggioli nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 31 luglio 1937, in qualità di presidente



e legale rappresentante della Fondazione forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 05463090968, ha dichiarato che, con delibera consiliare del 5 giugno 2007, è stato costituito, nell'ambito della Fondazione forense di Milano, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di conciliazione forense di Milano»;

Considerato che i requisiti posseduti dallo «Organismo di conciliazione forense di Milano», costituito nell'ambito della Fondazione forense di Milano, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza, per i conciliatori, dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Fondazione forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 05463090968, denominato «Organismo di conciliazione forense di Milano», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 36 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03283

DECRETO 19 febbraio 2009.

Mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Floridia e proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 12 gennaio 2009, prot. 209/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Floridia non è stato in grado di funzionare a causa delle operazioni di trasloco nei nuovi locali dal 29 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Floridia dal 29 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, per le operazioni di trasloco nei nuovi locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A03638

DECRETO 10 marzo 2009.

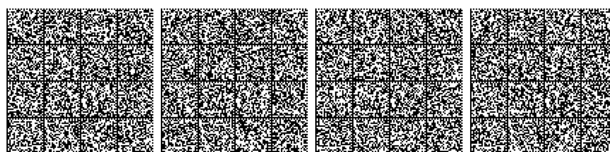
Modifica del decreto 9 gennaio 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Giurgica Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 9 gennaio 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Asistent sociali» conseguito in Romania dalla sig.ra Giurgica Irina, cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «Universitatea din Timisoara» invece di «Universitatea din Bucuresti»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Giurgica Irina pervenuta in data 18 febbraio 2009;



Decreta:

Il decreto datato 9 gennaio 2009 , con il quale si riconosceva il titolo di «Asistent Sociali», conseguito in Romania da Giurgica Irina, nata a Sabaoani il 12 novembre 1978, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali, è modificato come segue: la frase «Universitatea din Timisoara» è sostituita dalla frase «Universitatea din Bucuresti». Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 gennaio 2009.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03020

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, nata a Martorell (Barcellona-Spagna) il 15 agosto 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «trabajadora social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titol – titulo Treball Social-Trabajo social» conseguito presso la «Universitat de Barcelona» l'11 ottobre 1995;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Col.Legi Oficial de Diplomatos en Trball Social I Assistents social de Catalunya» dal 5 luglio 1996;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale – sezione B, per cui appare necessario applicare le seguenti misure compensative: 1) legislazione sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di dodici mesi (12);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, nata a Martorell (Barcellona-Spagna) il 15 agosto 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali – sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi;

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) legislazione sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A03021



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2009.

Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriaie del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP S.p.A. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;

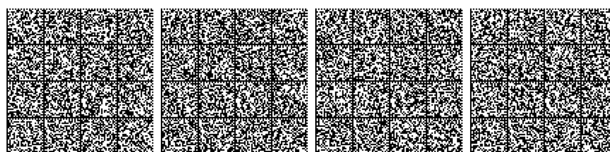
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

Visto, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle suddette convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e quindi le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;

Visto, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 dell'art. 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da ottenere risparmi equivalenti;

Ritenuto che sussistono gli obblighi relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;



Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono già tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;

Decreta:

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2009, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

1) arredi per ufficio;

2) carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

3) macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);

4) noleggio e acquisto di autoveicoli;

5) servizio di buoni pasto;

6) servizi di telefonia fissa;

7) servizi di telefonia mobile;

8) apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 289

09A03740

DECRETO 27 febbraio 2009.

Individuazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, quale Ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, in attuazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i consulenti del lavoro «trasmettono la segnalazione di cui all'art. 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2»;

Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.»;

Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine competente;

Visto altresì l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2».

Vista la nota del 18 gennaio 2008 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;

Vista la nota dell'8 gennaio 2008 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;



Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro della giustizia: ALFANO

09A03171

DECRETO 20 marzo 2009.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

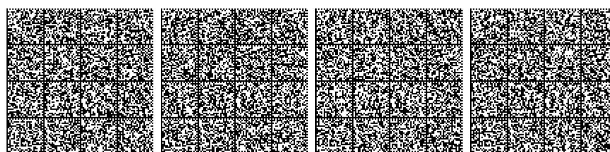
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Agio Cigars e la Pipe Brebbia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nella tabella B — sigaretti —, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società Agio Cigars;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *B)* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;



Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B — sigaretti —, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il sottoindicato prezzo per kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
37,25	7,40	12,33	17,02	74,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigari, di sigaretti e di trinciati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AGIO WILDE CIGARROS	da 5 pezzi	108,00	112,00	2,80
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA	da 1 pezzo	240,00	260,00	1,30
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA TUBOS	da 1 pezzo	340,00	360,00	1,80
BALMORAL DOMINICAN SELECTION PANATELA	da 1 pezzo	200,00	220,00	1,10
BALMORAL DOMINICAN SELECTION SMALL PANATELA	da 1 pezzo	180,00	200,00	1,00



SIGARETTI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BALMORAL DOMINICAN SELECTION 5 SHORT PANATELA	da 5 pezzi	240,00	256,00	3,20
SIGARETTI ALTRI				
AGIO FILTER TIP	da 5 pezzi	152,00	160,00	2,00
AGIO JUNIOR TIP	da 5 pezzi	152,00	160,00	2,00
AGIO MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	132,00	136,00	3,40
AGIO MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	132,00	136,00	3,40
AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	132,00	136,00	3,40
AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
AGIO MINI MEHARI'S BRASIL	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
AGIO MINI MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
AGIO TIP CLAIR	da 5 pezzi	152,00	160,00	2,00
PANTER BLUE	da 10 pezzi	108,00	112,00	2,80
PANTER DESSERT	da 20 pezzi	68,00	70,00	3,50
PANTER FILTER DESSERT 20	da 20 pezzi	72,00	74,00	3,70
PANTER MIGNON DE LUXE	da 20 pezzi	96,00	98,00	4,90
PANTER VITESSE DE LUXE	da 10 pezzi	128,00	132,00	3,30

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	da 5 grammi	150,00	160,00	0,80
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	da 5 grammi	150,00	160,00	0,80
BREBBIA BALKAN N.10	da 50 grammi	240,00	260,00	13,00
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°7	da 50 grammi	160,00	180,00	9,00
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°8	da 50 grammi	160,00	180,00	9,00
BREBBIA LATAKIA FLAKE N.9	da 50 grammi	240,00	260,00	13,00
BREBBIA OPERA MIX N.12	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	da 5 grammi	150,00	160,00	0,80
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	da 5 grammi	150,00	160,00	0,80
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	da 5 grammi	150,00	160,00	0,80
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	da 50 grammi	150,00	180,00	9,00
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	da 5 grammi	150,00	180,00	0,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 374

09A03782



DECRETO 24 marzo 2009.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 64.079 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attendendosi alle modalità dalla stessa stabilite.



A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 marzo 2011, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

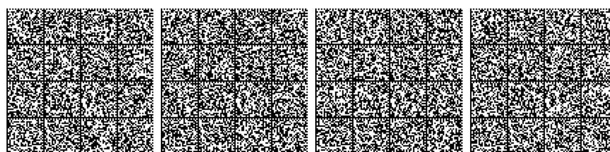
L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.



Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

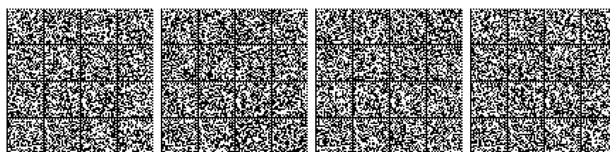
Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le



domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 31 marzo 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

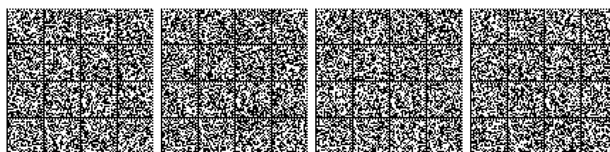
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03512



DECRETO 25 marzo 2009.

Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonchè delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;

Visto l'art. 1, comma 161, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono contestare o irrogare le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 13, comma 1, e 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabiliscono rispettivamente la misura delle sanzioni in caso di omesso, parziale o ritardato versamento del tributo dovuto sulla base della dichiarazione e la misura delle sanzioni in caso di incompletezza dei documenti di versamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il capo IV del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, che disciplina le sanzioni in materia di tributi locali;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina la conciliazione giudiziale;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce ai comuni ed alle province la facoltà di introdurre, con regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Ritenuta la necessità di aggiornare il modello di bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2001, per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonchè delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore del comune o della provincia titolari della potestà impositiva, ovvero dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo;

Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane;

Sentita la società Poste Italiane S.p.A;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonchè delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore:

a) del comune o della provincia titolari della potestà impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.



2. I caratteri riferiti alle diciture non significative — come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da — e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi — come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente — stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento degli importi dovuti tramite servizio telematico gestito da PosteItaliane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2.

Intestazione del conto corrente postale

1. Nel caso di riscossione diretta dei tributi il bollettino di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere intestato al comune o alla provincia destinatari del versamento, seguito dalla dicitura «Tributi locali violazioni».

2. Nel caso in cui la riscossione sia effettuata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del presente decreto — di seguito denominati «affidatari del servizio di riscossione» — il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione dell'ente locale destinatario del versamento e dalla dicitura «Tributi locali violazioni».

Art. 3.

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

1. La società Poste Italiane S.p.A. trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società Poste Italiane S.p.A. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune o la provincia titolari della potestà impositiva e l'affidatario del servizio di riscossione, possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata «Zona Cliente».

Art. 5.

Utilizzazione del bollettino

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento degli importi dovuti, oltre che presso la società Poste Italiane S.p.A., presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo. La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

Art. 6.

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. Il comune, la provincia e l'affidatario del servizio di riscossione, devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli interni
PRIA



ALLEGATO 1

Tributi locali ViolazioniTD 123 MECC:mecc 6-03-2009 11:30 Pagina 1

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,0 0

TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI

INTESTATO A (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2) CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ATTO DI ACCERTAMENTO
O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N°

del

IMPORTI RELATIVI A (5):

ICI ISCOP TARSU ICP TOSAP IPT

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

FAC SIMILE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,0 0

TD 123

INTESTATO A: (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2) CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE
DEL CONTRIBUENTE:

ATTO DI ACCERTAMENTO
O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N° del

IMPORTI RELATIVI A (5):

ICI ISCOP TARSU ICP TOSAP IPT AUT.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto td

123>

Tributi locali ViolazioniTD 123 MECC:mecc 6-03-2009 11:30 Pagina 2

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il presente modulo va utilizzato soltanto per versare le somme dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni richieste dal comune o dalla provincia con provvedimento di accertamento o di irrogazione delle sanzioni. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per effettuare il versamento di quanto dovuto a seguito di atto di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale. Per ogni tributo deve essere utilizzato un apposito bollettino. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) In caso di riscossione diretta, indicare per esteso, il nome dell'ente locale seguito dalla dicitura TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI. Es: Comune di Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Provincia di Roma - Tributi Locali Violazioni. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del tributo, indicare per esteso l'affidatario, l'ente locale e la dicitura TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI. Es: Alfa Srl - Comune di Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Alfa Srl - Provincia di Roma - Tributi Locali Violazioni.
2) Indicare il comune o la provincia a cui è diretto il versamento, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare il CAP generico del comune a cui è diretto il versamento. Nel caso di tributo provinciale indicare il CAP generico del comune ove ha sede la provincia. Es: 00100 per Roma.
4) Riportare il numero e la data del provvedimento di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di conciliazione o di accertamento con adesione.
5) Barrare la casella relativa al tributo a cui si riferisce il versamento: ICI (Imposta comunale sugli immobili), ISCOP (Imposta comunale di scopo per la realizzazione di opere pubbliche); TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani); ICP (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni); TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); IPT (Imposta provinciale di trascrizione).

ALLEGATO 2

Tributi locali ViolazioniTD 123:man 6-03-2009 11:28 Pagina 1

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI

importo in lettere

INTESTATO A (1):

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2) CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ATTO DI ACCERTAMENTO O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N°

del

IMPORTI RELATIVI A (5):

ICI ISCOP TARSU ICP TOSAP IPT

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

FAC SIMILE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. di Euro ,00

TD 123

INTESTATO A: (1): importo in lettere

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente cap comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2) CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE:

ATTO DI ACCERTAMENTO O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N° del

IMPORTI RELATIVI A (5):

ICI ISCOP TARSU ICP TOSAP IPT AUT.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto td

123>

Tributi locali ViolazioniTD 123:man 6-03-2009 11:28 Pagina 2

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ISTRUZIONI

Il presente modulo va utilizzato soltanto per versare le somme dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni richieste dal comune o dalla provincia con provvedimento di accertamento o di irrogazione delle sanzioni. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per effettuare il versamento di quanto dovuto a seguito di atto di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale. Per ogni tributo deve essere utilizzato un apposito bollettino. L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) In caso di riscossione diretta, indicare per esteso, il nome dell'ente locale seguito dalla dicitura TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI. Es: Comune di Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Provincia di Roma - Tributi Locali Violazioni. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del tributo, indicare per esteso l'affidatario, l'ente locale e la dicitura TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI. Es: Alfa Srl - Comune di Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Alfa Srl - Provincia di Roma - Tributi Locali Violazioni.
2) Indicare il comune o la provincia a cui è diretto il versamento, senza interpunzioni o spazi in bianco Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare il CAP generico del comune a cui è diretto il versamento. Nel caso di tributo provinciale indicare il CAP generico del comune ove ha sede la provincia. Es: 00100 per Roma.
4) Riportare il numero e la data del provvedimento di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di conciliazione o di accertamento con adesione.
5) Barrare la casella relativa al tributo a cui si riferisce il versamento: ICI (Imposta comunale sugli immobili), ISCOP (Imposta comunale di scopo per la realizzazione di opere pubbliche); TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani); ICP (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni); TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); IPT (Imposta provinciale di trascrizione).

09A03736

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

Fissazione per l'anno 2009 dell'aiuto indicativo per il pomodoro destinato alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 31 gennaio 2008, n. 1229.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n.1540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, con il quale si dispone che entro il 31 gennaio dell'anno rispetto al quale l'aiuto è richiesto e ai sensi dell'art. 171-*quinques quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, venga fissato, con decreto ministeriale, l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro;

Viste le risultanze sull'applicazione del regime transitorio al pomodoro da industria nell'anno 2008;

Ritenuto che, in previsione di un possibile incremento anche significativo degli investimenti per il corrente anno 2009, si renda necessario, anche al fine di mantenere i giusti equilibri della filiera interessata, determinare l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro nell'anno 2009 ad un livello inferiore a quello definito per l'anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di fissare l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro nell'anno 2009 ad un livello pari a 1.100,00 euro/ha;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione dell'importo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro per l'anno 2009 , di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, è fissato in 1.100,00 euro/ha.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 161

09A03267

DECRETO 27 febbraio 2009.

Fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai programmi operativi 2008, ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, integrato, con regolamento (CE) n. 361/2008 del 14 aprile 2008, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008;

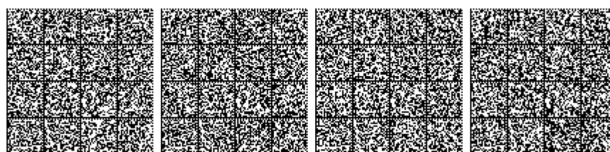
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;

Visto l'art. 152, paragrafo 9 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) 1327/2008 del 19 dicembre 2008, che consente agli Stati membri, in deroga all'art. 65, paragrafo 2, terzo comma e per motivi debitamente giustificati, di prorogare fino al 1° marzo 2009 il termine per assumere una decisione sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009, nonché di prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto l'art. 1, comma 4 del decreto ministeriale n. 3415 del 25 settembre 2008, con il quale è stato stabilito il termine del 20 gennaio 2009 per l'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2009 e delle modifiche ai programmi operativi in corso nel 2008, valevoli per gli anni successivi;

Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, concernente le disposizioni applicative della Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

Vista la circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008, concernente disposizioni urgenti relative all'aiuto finanziario nazionale aggiuntivo previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/07, con la quale è stato stabilito al 20 dicembre 2008 il termine per la presentazione delle modifiche dei programmi operativi delle OP che intendono accedere all'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008;



Considerato che con lo stesso decreto ministeriale n. 3415 del 25 settembre 2008, sono stati prorogati dal 15 settembre 2008 al 20 ottobre 2008, i termini per la presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2009, delle modifiche ai programmi operativi in corso nel 2008, valevoli per gli anni successivi, nonché delle modifiche all'annualità in corso di realizzazione nel 2008;

Considerato, altresì, che la comunicazione con la quale la Commissione europea ha informato lo Stato italiano di non aver più osservazioni sulla richiesta di concessione dell'aiuto finanziario nazionale è intervenuta in data 5 dicembre 2008;

Vista la nota ministeriale n. 142 del 12 gennaio 2009 con la quale è stato chiesto a tutte le regioni e province autonome l'assenso a utilizzare la deroga dei termini, prevista dal richiamato regolamento (CE) 1327/2008 al 1° marzo 2009, ai fini dell'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche dei programmi operativi 2008;

Viste le comunicazioni con le quali le regioni e le province autonome hanno comunicato il loro accordo alla richiesta di cui alla citata nota n. 142 del 12 gennaio 2009;

Ritenuto, pertanto, necessario, concedere alle regioni e alle province autonome un ulteriore margine di tempo, fissando al 1° marzo 2009 il termine per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e per le modifiche dei programmi operativi 2008 e relative procedure;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

1. In applicazione dell'art. 152, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) 1327/2008 e per le motivazioni richiamate nelle premesse, le regioni e le province autonome adottano, entro e non oltre il 1° marzo 2009, una decisione in merito ai programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio 2009.

2. Entro la stessa data del 1° marzo 2009, le regioni e le province autonome adottano una decisione in merito:

a) alle modifiche annuali dei programmi operativi poliennali già in attuazione alla data del 1° gennaio 2009;

b) alle modifiche presentate in corso d'opera dei programmi operativi realizzati nel 2008, comprese le modifiche presentate in relazione alla richiesta dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo.

3. Le spese concernenti i programmi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Per le richieste di anticipazione presentate nel mese di gennaio 2009 ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la cauzione prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo è presentata entro il 31 marzo 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 160

09A03282

DECRETO 11 marzo 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/06;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministe-



ro delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato per la registrazione della DOP «Carne di Bufalo Campana» con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 16, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana» l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare»;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Carne di Bufalo Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 9 febbraio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» con sede a Napoli, corso Meridionale, 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Carne di Bufalo Campana».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, e modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Carne di Bufalo Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

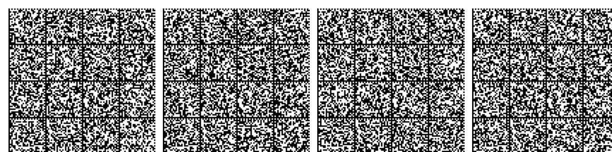
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carne di Bufalo Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Carne di Bufalo Campana» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.



Art. 5.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Carne di Bufalo Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Carne di Bufalo Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise.

Art. 7.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A03036

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 20 luglio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 20 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto 15 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2007 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 20 luglio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 21 settembre 2007, numero di protocollo n. 16472;

Visto il decreto 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 12 aprile 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 20 luglio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 25 marzo 2008, numero di protocollo n. 1268;

Vista la nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4038, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4038;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» con decreto 20 luglio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4038 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03279



DECRETO 18 marzo 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, notificata all'organismo competente comunitario con nota del 6 giugno 2000, numero di protocollo 62030;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, intesa ad ottenere una ulteriore modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina;

Vista la nota protocollo n. 3465 del 3 marzo 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la citata nota del 6 giugno 2000, numero di protocollo 62030;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2008, con la quale il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina richiesta dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina e trasmessa con nota n. 3465 del 3 marzo 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.



Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03280

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 8 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 21 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il decreto 4 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 25 agosto 2008 che riserva la protezione a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto 8 marzo 2007, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936;

Vista la nota del 6 marzo 2009, numero di protocollo 3638, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente inviata con la nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 6 marzo 2009, numero di protocollo 3638;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» con decreto 8 marzo 2007, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 6 marzo 2009, numero di protocollo 3638 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A03281

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chung Luna Jackeline, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. l89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 dei predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;



Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chung Luna Jackeline ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque (Perù) dalla sig.ra Chung Luna Jackeline, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 2 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chung Luna Jackeline è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03049

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoniya Teneva Millevolte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

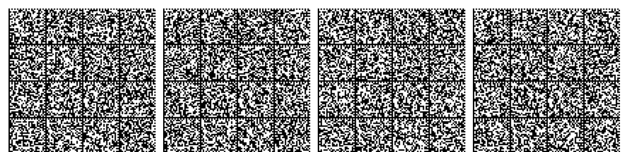
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antoniya Teneva Millevolte, nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 27 febbraio 1961, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Диплома лекар» rilasciato in data 28 febbraio 1986 con il n. 8340 dalla Università di medicina di Plovdiv Istituto superiore di medicina «Ivan Pavlov» - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;



Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Antoniya Teneva Tzoneva, nata Stancheva, titolare del diploma di « Диплома лекар» rilasciato in data 28 febbraio 1986 con il n. 8340 è la stessa persona di Antoniya Teneva Millevolte e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio contratto in data 4 aprile 2006 con il sig. Remo Millevolte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Диплома лекар» rilasciato dalla Università di medicina di Plovdiv Istituto superiore di medicina «Ivan Pavlov» - Bulgaria - in data 28 febbraio 1986, con il n. 8340 alla sig.ra Antoniya Teneva Tzoneva, nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 27 febbraio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Antoniya Teneva Millevolte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03300

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marilena Carmen Buliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista a direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, deI citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marilena Carmen Buliga nata a Craiova (Romania) il giorno 13 marzo 1963, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de doctor-medic veterinar» rilasciato in data 17 febbraio 1989 con il n. 280 dalla Institutul agronomic «Ion Ionescu de la Brad» Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «diploma de doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Institutul agronomic «Ion Ionescu de la Brad» Iasi - Romania, in data 17 febbraio 1989 con il n. 280 alla sig.ra Marilena Carmen Buliga, nata a Craiova (Romania) il giorno 13 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.



Art. 2.

La sig.ra Marilena Carmen Buliga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03299

DECRETO 5 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Certis Europe B.V., in Saronno, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Ecotape FTF».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 200l/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 20 marzo 2008, dall'Impresa Certis Europe B.V. Filiale Italiana, con sede legale in via A. Guaragna n. 3, Saronno (Varese), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ecotape FTF», contenente la sostanza attiva Codlemone;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'Ufficio del 9 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 27 novembre 2008, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'Impresa Certis Europe B.V. Filiale Italiana, con sede legale in via A. Guaragna n. 3, Saronno (Varese), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Ecotape FTF» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva Codlemone, contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie: nastro da 2500 mt (4.000 diffusori), 5000 mt (8.000 diffusori), 12.500 mt (20.000 diffusori), 25000 mt (40.000 diffusori).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa BCP Certis, sede in Occupation Road, Wye, Kent TN25 5EN (UK).

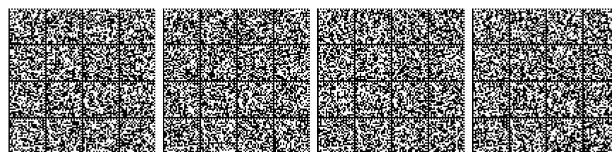
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14231.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

ECOTAPE FTF

Nastro (adesivo) provvisto di diffusori di feromone per il controllo di Cydia pomonella (Carpocapsa) con il metodo del disorientamento sessuale.

Composizione
- Codlemone 0,05g.
- Coadiuvanti e inerti: pari a 100 g.
(Ogni diffusore del peso di 4 g. contiene mg 2 di Codlemone)

Certis Europe B.V via Guaragna 3, Saronno
Tel. n° 02-9609983
Registrazione n. 14231 del del Ministero della Salute
Officine di produzione:
BCP Certis, sede in Occupation Road, Wye, Kent TN255EN, UK

Taglie:

nastro da 2500 mt contenente	4.000 diffusori
nastro da 5.000 mt contenente	8.000 diffusori
nastro da 12.500 mt contenente	20.000 diffusori
nastro da 25.000 mt contenente	40.000 diffusori

Partita n.

Il contenitore non può essere riutilizzato

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o da mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali
Utilizzare secondo le buone pratiche di azienda e di igiene industriale. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego.

Informazioni per il medico
In caso di malessere consultare il medico.

CARATTERISTICHE
ECOTAPE FTF è costituito da un nastro adesivo di 3 cm di larghezza sul quale sono inseriti, ad intervalli regolari di circa 60 cm, diffusori di feromone di *Carpocapsa* delle pomacee. Il dispositivo, di facile applicazione, agisce disorientando i maschi adulti di carpocapsa creando false tracce che ne impediscono l'accoppiamento.

DOSI D'IMPIEGO
Per un corretto funzionamento del metodo sono necessari almeno 4000 diffusori/ha, pari a 2.500 m/ha di nastro distribuito su un solo lato di ciascuna fila per una distanza media di 4 m tra le fila; in presenza di distanze maggiori si dovrà applicare il nastro, su alcune file, su entrambi i lati avendo cura di assicurarne comunque una distribuzione omogenea all'interno del frutteto. Risulta utile ai fini dell'efficacia rafforzare il metodo posizionando il nastro su entrambe i lati delle file esterne confinanti con frutteti non sottoposti a disorientamento o che si trovano in vicinanza di infestazioni quali alberi di noci, magazzini adibiti a deposito di frutta o di casse, fonti luminose.

EPOCA E METODO D'IMPIEGO
ECOTAPE FTF si applica su pomacee (melo e pero) una sola volta per stagione, in prossimità dell'inizio del volo della prima generazione di carpocapsa; il prodotto è efficace fino a sei mesi.
La tempestività dell'applicazione è fondamentale per assicurare l'efficacia dell'intervento.
Il nastro, applicato da terra o con l'uso del carro raccolta, va posizionato nel terzo superiore della pianta e fissato ad una branca robusta alle due estremità della fila avendo cura di mantenerlo ben teso durante lo svolgimento.
Ecotape funziona su superfici minime accorpate di circa 1 ha, nel caso di frutteti isolati; superfici superiori a 2-3 ha rendono più affidabile il metodo in tutte le condizioni.
È indispensabile applicare ECOTAPE su frutteti nei quali la popolazione di *carpocapsa* è stata monitorata negli anni precedenti; qualora siano stati rilevati forti danni in precedenza, occorre pianificare un programma di integrazione con prodotti chimici e/o di origine naturale per assicurare una adeguata protezione.
È fondamentale mantenere monitorato l'insetto, e gli eventuali danni da esso provocati, durante tutta la stagione per intervenire tempestivamente con trattamenti di emergenza qualora necessari; a tal fine occorre installare, al momento dell'applicazione di ECOTAPE FTF, 2-3 trappole/ha del tipo Easiset Delta Trap sul primo ettaro e 1 per ciascun ettaro successivo controllando settimanalmente le eventuali catture di adulti; se non ci sono catture significa che il metodo sta funzionando mentre in presenza di catture è bene verificare la presenza di eventuali danni sui frutti per poter intervenire con mezzi di controllo convenzionali.

Consultare sempre i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano a vari titolo sul territorio in grado di fornire le indicazioni dei modelli revisionali.

AVVERTENZE
Conservare i nastri nelle confezioni originali in luogo fresco al riparo dalla luce e dall'umidità.

INTERVALLO DI SICUREZZA: NON NECESSARIO

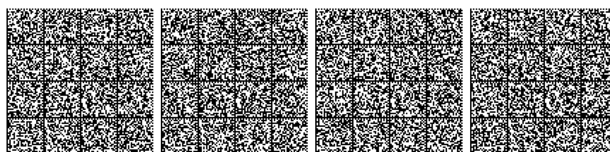
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Attenzione: prodotto ammesso in agricoltura biologica.;
Regolamento CEE 2092/91, allegato II.

09A03048



DECRETO 9 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Isagro Italia S.p.a., in Milano, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Ecodian Anarsia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 25 febbraio 2004, dall'Impresa ISAGRO ITALIA Spa, con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ECODIAN ANARSIA, contenente la sostanza attiva (E)-5-decenolo, (E)-5-decenil acetato;

Visto il parere favorevole espresso in data i 6 settembre 2008 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'Ufficio del 9 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 5 gennaio 2009, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'Impresa ISAGRO ITALIA Spa, con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ECODIAN ANARSIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive (E)-5-decenolo, (E)5-decenil acetato contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1000 diffusori.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Plastic Point - Romentino (Novara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12838.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

ECODIAN®
ANARSIA
DIFFUSORI DI FEROMONE PER IL DISORIENTAMENTO SESSUALE DI *Anarsia lineatella*

COMPOSIZIONE

5-Decenolo ....1,68 mg/diffusore
5-Decenil acetato ....8,82 mg/diffusore

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Registrazione Ministero della Salute n°
Officina di produzione: Plastic Point - Romentino (NO).
Distributore: ISAGRO ITALIA S.r.l. Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
La confezione contiene 1000 diffusori.
FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Il metodo del disorientamento consiste nella creazione di numerose tracce feromoniche predominanti, tali da competere con quelle delle femmine presenti, disorientando così i maschi nella loro ricerca. In questo modo, rendendo impossibile l'incontro tra i sessi, si impediscono gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura.
Il "disorientamento" non interferisce con l'agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell'agricoltura biologica.
I diffusori ECODIAN® sono realizzati in materiale biodegradabile Mater-Bi* (marchio registrato Novamont S.p.A. – Novara), non presentano quindi problemi di accumulo nel frutteto.
MODALITA' APPLICATIVE
ECODIAN® è applicabile quando il frutteto risponde a determinati requisiti e seguendo le indicazioni di seguito riportate.
PESCO ED ALTRE DRUPACEE (ALBICOCCO)
Su pesco il metodo del disorientamento è consigliato sulle varietà precoci e medie, la cui raccolta avviene di norma entro la prima decade di agosto.
Ampiezza del frutteto
La superficie degli appezzamenti da sottoporre a disorientamento deve essere preferibilmente superiore a 1 ettaro e con geometria regolare. La superficie minima non deve essere inferiore a 0,8 ettari e deve avere geometria regolare.
Epoca di applicazione
ECODIAN® *Anarsia* va applicato prima dell'inizio del volo della prima generazione (generazione svernante).
L'installazione degli erogatori deve coincidere con le primissime catture nelle trappole a feromoni Traptest® e/o seguire le indicazioni dei modelli previsionali fornite dai Servizi Fitosanitari Regionali.
Posizionamento dei diffusori
Applicare i diffusori sui rami, in modo uniforme sulla fila, proteggendo anche aree scoperte quali fallanze, eventuali corridoi, piante in allevamento.
Con piante alte m 2,5 – 3 appenderli nel terzo superiore, possibilmente in zone ombreggiate; con piante più alte (> m 3) disporli alternati in posizione media/alta. Lungo i bordi dei frutteti adiacenti, non sottoposti a disorientamento, è opportuno disporre i diffusori sui primi due – tre filari; tale consiglio è vincolante se l'appezzamento ha dimensioni inferiori a 1 ettaro. Nel caso esista una direzione dominante del vento è consigliabile allargare ulteriormente il bordo del frutteto investito per primo dal vento.
Numero di diffusori per ettaro
Il numero di diffusori necessari per ciascuna applicazione è 2.000 per ettaro, con esclusione di quelli necessari per proteggere i bordi, per frutteti di almeno 1 ettaro, con dimensione regolare, con piante di media altezza (m 2,5-3) e vigore, e in presenza di densità di popolazioni di Anarsia non elevate. Tale numero va aumentato a 2500-3000 per ettaro con popolazioni elevate, piante alte e vigorose. Danni alla raccolta nell'anno precedente e dislocazioni particolari del frutteto (vicinanza con magazzini della frutta e depositi di casse, boschi, siepi e vegetazione spontanea, fossati, fonti luminose, venti dominanti, fabbricati) devono essere attentamente considerati sia nel decidere se adottare questo metodo di difesa sia nel determinare numero e collocazione dei diffusori. Nei frutteti dove è particolarmente elevata la densità di popolazione è consigliabile effettuare una difesa chimica con funzione abbattente.
Durata dei diffusori
L'attività dei diffusori è influenzata dai parametri climatici, in particolare temperatura, ventosità ed esposizione diretta ai raggi solari. In condizioni climatiche normali essa ha una durata di circa 35-50 giorni. La perdita di efficacia viene segnalata dalle prime catture nelle trappole, non riconducibili ad altri fattori, poste nell'appezzamento sottoposto a disorientamento.
Verifiche di efficacia del metodo:
a) Controllo delle trappole
Nei frutteti con ECODIAN® *Anarsia* è necessario installare, prima dell'inizio del primo volo, almeno tre trappole a feromoni (esempio modello Traptest®) per il primo ettaro e una per ogni ettaro successivo, controllandole con frequenza almeno settimanale e mantenendo efficienti i fondi collati e gli erogatori, che vanno sostituiti ogni 4-5 settimane. L'assenza di catture indica che si sono verificate e persistono le condizioni di disorientamento e quindi di efficacia degli erogatori . Viceversa, catture, anche sporadiche, devono essere prese in seria considerazione e ne devono essere individuate le possibili cause (esaurimento attività dei diffusori, elevata pressione del fitofago, forti venti, ecc.) per decidere gli interventi da effettuare.
E' consigliabile monitorare i voli di Anarsia anche negli appezzamenti vicini a quello con ECODIAN® anche se ~~ma~~ difesi in modo tradizionale, per poter valutare la densità di popolazione del fitofago e stabilire i periodi più opportuni per i controlli.
b) Controllo degli attacchi
L'assenza di catture nelle trappole è un segnale essenziale di efficacia del metodo, ma non sufficiente in quanto potrebbero verificarsi immigrazioni di femmine già fecondate dai frutteti vicini.
E' quindi necessario controllare periodicamente, in particolare nei periodi di presenza dello stadio larvale, i germogli ed i frutti in diverse zone del frutteto (specialmente lungo il perimetro) e in diverse posizioni sulla pianta (specialmente nelle parti alte).
La diffusione e l'entità degli attacchi dovrà far valutare la necessità di interventi insetticidi specifici.
AVVERTENZA
Il buon esito della difesa è subordinato ai frequenti controlli sia delle trappole che dei germogli e dei frutti.
L'efficacia di ECODIAN® Anarsia può essere condizionata dai seguenti fattori:
- impropria conservazione dei diffusori;
- non corretta sistemazione dei diffusori nel frutteto;
- ritardo nell'epoca di applicazione dei diffusori;
- forma, estensione e ubicazione del frutteto;
- intensità di infestazione dell'anno precedente;
- mancata osservazione delle indicazioni fornite dalle trappole e dai controlli visivi.

ISAGRO S.p.A. pertanto, pur garantendo la costante qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per la eventuale ridotta efficacia del metodo di lotta a seguito del mancato rispetto dei fattori sopracitati.
La collocazione dei diffusori deve essere eseguita preferibilmente munendosi di guanti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero. In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.
Nella collocazione e nella manipolazione dei diffusori si consiglia l'uso di indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti.
La confezione deve essere conservata integra in luogo fresco fino al momento dell'utilizzo. Gli eventuali diffusori di confezioni già aperte non impiegati vanno nuovamente richiusi ermeticamente nella confezione e conservati possibilmente in frigorifero. In queste condizioni mantengono inalterata la loro attività per tutta la stagione.

® Marchio registrato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Ver. 002 (Univoco: 1205743868.39745,692)

09A03047



DECRETO 9 marzo 2009.

Autorizzazione all'impresa Genetti GmbH in Merano, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Aglif 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 2 dicembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Glyfos ivi registrato al n. 4162-00 a nome dell'impresa Cheminova A/S;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione STREAM SL e con il numero di registrazione 8429 del 16 novembre 1993, a nome dell'impresa Cheminova A/S;

Considerato che il prodotto di riferimento STREAM SL autorizzato in Italia al n. 8429, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome AGLIF 360;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14607/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, pericoloso per l'ambiente, denominato Glyfos ed ivi autorizzato al n. 4162-00. Il prodotto importato viene denominato AGLIF 360.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Graz (Austria).

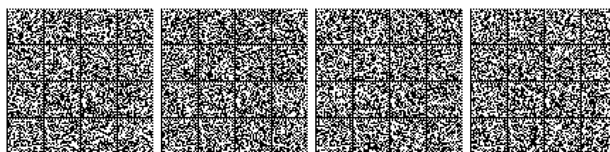
3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da Litri 1-5-10-25.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

AGLIF 360

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

Partita n.:

Composizione

Glifosate acido puro	g 31 (=360 g/l)
pari a sale isopropilamminico g 41,9)	
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della Registrazione:
Cheminova A/S – Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Registrazione n. 4162-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH , Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) - Tel 0473 550215

Officina di riconfezionamento e rietichettatura:
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – A-8020 Graz (Austria)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV) – Tel 0423 614260

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Litri 1 – 5 – 10 – 25

NORME PRECAUZIONALI
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE - AGLIF 360 è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito delle foglie e traslocalo per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Assorbimento e traslocazione vengono favoriti dall'aggiunta alla miscela da irrorare di solfato ammonico. AGLIF 360 è rapidamente disattivato a contatto con terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare AGLIF 360 in miscela con un erbicida ad azione residuale (es. Diuron) per evitare !a nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulate da solo. L'effetto visivo dell'azione di AGLIF 360 consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITA' D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purché ben lignificato: **vite, agrumi, mele, pere, noce.**

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: **drupacee, mandorlo, pioppo.**

Culture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): **carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.**

Culture da diserbare prima dell'emergenza: **asparago.**

Terreni in assenza della coltura: **(fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai)**: prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.

Aree non agricole: **sedi ferroviarie, argini di canali, fossi, scoline, area rurali ed industriali, aree ed opere civili.**

DOSI D IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in fruizione della specie delle infestanti presenti:

- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp. (Ranuncolo).
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia) Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro II Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più, duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha.
- • 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm).
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.). Per interventi su infestazioni a macchia, irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell' 1 - 2% contro le infestanti annuali e del 2 - 5% contro le perenni.

OLIVO: il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima d'impiego: 6 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 Kg/ha di principio attivo).

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di derive o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture, provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto, purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Soprattutto in condizioni critiche, comunque, l'aggiunta dl solfato ammonico alla miscela incrementa l'attività del prodotto. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione e conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio, se non protetti da apposite vernici plastiche

COMPATIBILITA' - il prodotto è compatibile con erbicidi ad azione residuale (es. Diuron)

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA' - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successive di acqua, le pompe e i recipienti, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONE SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A03081

DECRETO 11 marzo 2009.

Sostituzione di due componenti della commissione provinciale della cassa integrazioni guadagni del settore industrie di La Spezia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 12, datato 1° agosto 1995, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni della provincia di La Spezia;

Visto il proprio decreto n. 5 del 28 febbraio 1996, relativo alla nomina del sig. Peveri Franco a membro supplente in sostituzione del sig. Magistrelli Giulio nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 4, datato 24 maggio 1999, relativo alla nomina del sig. Vesigna Federico a membro effettivo in sostituzione del sig. Maggetti Pietro nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 1, datato 23 gennaio 2001, relativo alla nomina del sig. Beggi Erminio a membro supplente in sostituzione del sig. Peveri Franco nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 7, datato 14 ottobre 2002, relativo alla nomina del sig. Napoli Alessio a membro effettivo in sostituzione del sig. Vesigna Federico nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 8, datato 20 luglio 2006, relativo alla nomina del sig. Maranca Omero a membro effettivo in sostituzione del sig. Napoli Alessio nella predetta commissione;

Vista la nota datata 9 febbraio 2009 della C.G.I.L. di La Spezia, con le quali la stessa designa il sig. Chiocconi Giuliano in qualità di membro effettivo e del sig. Triacca Riccardo in qualità di membro supplente nella predetta commissione;

Viste le dimissioni dei signori Omero Maranca e Beggi Erminio;

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

I signori Chiocconi Giuliano e Triacca Riccardo sono nominati membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione dei signori Omero Maranca ed Ermino Beggi dimissionari, nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore industria di La Spezia;

Il Presidente della commissione, responsabile della direzione provinciale del lavoro di La Spezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 11 marzo 2009

Il dirigente: VETTORI

09A03023

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 settembre 2008.

Individuazione della zona umida denominata «Palude del Busatello», in comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla «conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (Convenzione di Ber-



na), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che la «Palude del Busatello», localizzata all'estremità meridionale della provincia di Verona verso il Mantovano, nel territorio amministrativo dei comuni di Gazzo Veronese e di Ostiglia, ed a cavallo tra le regioni del Veneto e Lombardia, rappresenta una delle poche zone umide d'acqua dolce rimaste che costituivano la «Silva Hostilia», di cui rimangono quali relitti i biotopi denominati «Bosco Fontana», «Palude Pellegrina», «I Brusà», «Le Vallette», parte dei Laghi di Mantova e quella in questione;

Considerato, altresì, che la zona umida in questione, percorsa in direzione nord-sud dal fiume Busatello che costituisce storicamente il confine politico tra il Veronese ed il Mantovano, pensile rispetto alla giacitura dei terreni circostanti, arginata lungo tutto il suo perimetro e ad alimentazione artificiale per sollevamento delle acque, rappresenta il più ben conservato esempio nella Pianura padano-veneta dell'aspetto originario dei luoghi e che può essere definita come «l'ultima valle» rimasta intatta dalla grande bonifica di quell'estesissimo sistema di aree umide che costituivano un tempo le «Valli Grandi Veronesi»;

Considerato, quindi, il valore naturalistico che il suddetto biotopo costituisce sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, caratterizzati da importanti fitocenosi, fra cui:

in zone periodicamente sommerse lo *Scirpo-Phragmitetum*, che dà luogo a *facies* a Giunco di palude *(Juncus effusus),* Lisca a foglie strette *(Typha angustifolia),* Lisca maggiore *(Typha latifolia)* e Cannuccia palustre *(Phragmites australis),* ed il *Caricetum elatae,* stabilizzatosi da secoli grazie all'antica pratica di utilizzare le carici per l'artigianato locale, e comprendente Carice spondicola *(Carex elata)* seguita da *Carex riparia,* e con associate la localizzata Cicuta acquatica *(Cicuta virosa),* Giunco fiorito *(Butomus umbellatus),* Campanella maggiore *(Leucojum aestivum),* Calta palustre *(Caltha palustris)* Sagittaria *(Sagittaria sagittifolia)* e Cannella delle torbiere *(Calamagrostis canescens)*;

lungo il corso del fiume Busatello le fitocenosi note come «aggallati» e composte da veri e propri tappeti galleggianti e mobili a contatto con il terreno solo in periodi di magra e composte da Menta acquatica *(Mentha aquatica),* Rabarbaro di palude *(Rumex hydrolapatum),* Morella rampicante o «dulcamara» *(Solanum dulcamara),* Finocchio acquatico cicutario *(Oenanthe aquatica),* Stregona palustre *(Stachys palustris),* Erba sega (), ecc.;

tra le altre specie significative si rinvengono quelle liberamente nananti come Morso di rana *(Hydrocharis morsus-ranae),* lenticchie d'acqua (*Lemna* sp.pl. e *Spirodela polirrhyzae*), e le pteridofite Erba pesce *(Salvinia natans)* e Azolla *(Azolla filiculoides)* che compongono l'associazione *Salvinio-Spirodeletum polirhizae;*

tra le rizofite sono presenti Ninfea bianca *(Nymphaea alba),* Nannufaro *(Nuphar luteum),* Erba vescica *(Utricularia vulgaris),* Ceratofillo *(Ceratophyllum demersum)* e varie specie di Brasca (*Potamogeton* sp.pl.);

di estrema importanza scientifica, tra le specie rare o in via di scomparsa in tutta la Pianura padano-veneta, si rinvengono ancora Cardo di palude *(Cirsium palustre),* Senecione palustre *(Senecio paludosus),* Ibisco di palude *(Hibiscus palustris),* Euforbia lattaiola *(Euphorbia palustris),* Calta *(Caltha palustris)*, Violetta d'acqua *(Hottonia palustris),* Limnantemo *(Nymphoides peltata)* e Centocchio (Mysoton aquaticum);

Considerato, ancora, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: Tarabusino *(Ixobrychus minutus),* Tarabuso *(Botaurus stellaris),* Nitticora *(Nycticorax nycticorax), (Egretta garzetta),* Airone rosso *(Ardea purpurea)*, Nibbio bruno *(Milvus migrans)*, Falco di palude *(Circus aeruginosus),* Albanella minore *(Circus pygargus),* Falco pescatore *(Pandion haliaetus),* Falco cuculo *(Falco vespertinus),* Voltolino e schiribille (Porzana sp.pl.), Martin pescatore *(Alcedo atthis),* Cappellaccia *(Galerida cristata)* e Allodola *(Alauda arvensis);* e, tra le altre, Fischione *(Anas penelope),* Canapiglia *(Anas strepera),* l'Alzavola *(Anas crecca),* il Germano reale *(Anas platyrhynchos),* Mestolone *(Anas clypeata),* Moriglione *(Aythyua ferina),* Moretta *(Aythya fuligula),* Gheppio *(Falco tinnunculus),* Folaga *(Fulica atra),* Gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus),* Beccaccino *(Gallinago gallinago),* varie specie di Acrocefalini *(Acrocephalus sp.pl.),* Beccamoschino *(Cisticola juncidis),* Usignolo di fiume *(Cettia cetti)*;

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, ed in particolare Tritone crestato italiano *(Triturus carnifex)*, Rana di Lataste *(Rana latastei)* e Testuggine palustre *(Emys orbicularis)*, e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna e l'Appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare:

tra i rettili Lucertola vivipara *(Zootoca vivipara)* che ha qui la stazione più meridionale nota per l'Italia, Ramarro *(Lacerta viridis complex)*, Lucertola muraiola *(Podarcis muralis)*, Biacco *(Coluber viridiflavus)*, Orbettino *(Anguis fragilis)* e Natrice dal collare *(Natrix natrix);*



tra gli anfibi Tritone punteggiato *(Triturus vulgaris)*, Rospo comune *(Bufo bufo)*, Rospo smeraldino *(Bufo viridis)*, Rana di Lessona *(Rana esculenta complex)* e Raganella italiana *(Hyla intermedia)*;

tra i mammiferi Toporagno d'acqua di Miller *(Neomys anomalus)*, Toporagno comune *(Sorex araneus)*, Crocidura minore *(Crocidura suaveolens)*, Mustiolo *(Soncus etruscus)*, Riccio *(Erinaceus europaeus)* e Donnola *(Mustela nivalis)*;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione continentale e mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Atteso che l'amministrazione comunale di Gazzo Veronese è proprietaria della zona umida denominata «Palude del Busatello» estesa su di una superficie complessiva di circa 60 ha;

Considerato che il comune di Gazzo Veronese, con la deliberazione consiliare n. 38 dell'11 maggio 1995, ha istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, una Riserva naturale su un'area di 50 ettari e che con successiva delibera consiliare n. 9 del 28 marzo 2000 ha approvato il piano ambientale della riserva medesima;

Considerato, ancora, che, il comune di Gazzo Veronese, con la deliberazione consiliare n. 23 del 20 giugno 2002 e la convenzione prot. n. 2114 del 12 settembre 2002, ha deliberato di affidare all'Associazione W.W.F. Italia la gestione della Riserva Naturale del Busatello;

Considerato che l'area è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

Considerato, inoltre, che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la Regione Veneto, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale zona di protezione speciale (ZPS) e quale sito di importanza comunitaria (SIC) la «Palude del Busatello» (codice IT 3210013);

Considerato, infine, che la Palude del Busatello è adiacente alla zona umida lombarda «Palude di Ostiglia», dichiarata di importanza internazionale con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'11 giugno 1984;

Vista la Raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Vista la richiesta di parere trasmessa alla Regione Veneto con la nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN-2007-21357 del 1° agosto 2007;

Vista la delibera di giunta della Regione Veneto n. 1836 del 1° luglio 2007, trasmessa con nota prot. 385810 del 24 luglio 2008, con la quale è stato espresso parere positivo in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Palude del Busatello» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Palude del Busatello», ubicata nel comune di Gazzo Veronese, provincia di Verona, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto, la provincia di Verona, il comune di Gazzo Veronese e l'Associazione W.W.F. Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO



Area Ramsar

PALUDE DEL BUSATELLO
Regione Veneto

443 ettari

scala 1 : 25.000

09A03059



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 febbraio 2009.

Modifica del decreto 1º dicembre 2008, relativo al riconoscimento, al prof. Andreas Seiwald, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 2008, prot. n. 12451, con il quale il titolo di formazione professionale del prof. Andreas Seiwald è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

Accertato che nell'indicazione della data di nascita si è incorsi in mero errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La data di nascita del prof. Andreas Seiwald, di cui all'art. 1 del dispositivo del decreto direttoriale in data 1° dicembre 2008, prot. n. 12451, è rettificata da «13 marzo 1974» a «16 marzo 1974».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) interporto di Battipaglia – 2° Lotto funzionale (CUP E71D03000000001) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 80/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

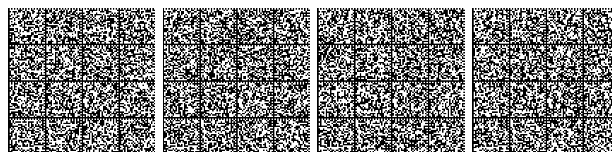
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare il comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato per le infrastrutture strategiche, che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;



Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che include, nell'allegato 1, sotto la voce «Hub interportuali», gli interporti di Nola-Battipaglia-Marcianise, con un costo complessivo di euro 361.520.000;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2004, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), e 27 maggio 2005, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2005), con le quali questo Comitato ha rispettivamente approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare ed il progetto definitivo del «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia»;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'intervento «Interporto di Battipaglia: lotto di completamento», prevedendo - tra l'altro - che la Commissione VIA procedesse, ai sensi dell'allora vigente art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale nonché ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del predetto provvedimento;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, citando, all'allegato 2, il «lotto di completamento» dell'interporto di Battipaglia;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 luglio 2008, n. 7874, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - nel chiedere l'iscrizione dell'intervento «Interporto di Battipaglia - 2° lotto funzionale: progetto definitivo» all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato - ha inviato la documentazione istruttoria ai fini dell'approvazione, con prescrizioni, del progetto stesso, e vista la successiva nota 24 luglio 2008, n. 8405, con la quale il citato Ministero ha aggiornato la predetta documentazione;

Vista la nota 31 luglio 2008, n. 9260, con la quale l'Amministrazione sopra indicata ha fornito chiarimenti in merito al progetto in argomento;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale;

che l'intero progetto concernente l'Interporto di Battipaglia è stato suddiviso in due lotti di cui, come esposto in premessa;

il primo lotto è stato sottoposto a questo Comitato per l'approvazione della progettazione preliminare e della progettazione definitiva;

il c.d. «lotto di completamento» è stato ugualmente sottoposto a questo Comitato per l'approvazione della progettazione preliminare;

che il progetto definitivo ora in esame costituisce uno stralcio del suddetto «lotto di completamento» e che, in particolare, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere su di un'area di 132.468 mq (di cui 122.710 privati e 9.758 demaniali):

magazzini corrieri con relativi uffici;

magazzino distributori con relativo ufficio;

parziale realizzazione di un ulteriore magazzino;

2° e 3° corpo di Torre Raj, sede degli uffici di gestione;

distributore di carburante;

aree per viabilità, stoccaggio e stalli per parcamento; in questa fase è prevista l'acquisizione dell'area destinata ai servizi all'uomo, da utilizzare provvisoriamente come parcheggio dei mezzi pesanti e sulla quale, nell'ambito del successivo stralcio, sarà realizzato l'immobile da adibire ai servizi stessi;

aree a verde;



infrastrutture (acquedotti, fognature, reti elettriche, impianti);

che il progetto include inoltre l'acquisizione di alcune aree in una zona classificata dal P.R.G. come «area interporto» e la realizzazione, sulle aree stesse, di opere di urbanizzazione costituite, in particolare, da:

infrastrutture, tra le quali una sacca parcheggio, un parcheggio a lato di un distributore, nonché un «pacchetto stradale» con sottoservizi;

impiantistica generale, comprendente l'illuminazione e la rete di smaltimento delle acque bianche per le opere sopra indicate;

rete idrica di adduzione;

che l'intervento in esame è inserito nell'Accordo di programma quadro «Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania» - IV Atto integrativo, stipulato il 27 marzo 2007;

che la comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stata data mediante avviso pubblicato il 13 ottobre 2007 sul quotidiano «La Repubblica - edizione Campania» ed avviso pubblicato il 16 ottobre 2007 sul quotidiano «La Repubblica - edizione nazionale» e che inoltre, con dichiarazione 15 luglio 2008, il responsabile unico del progetto ha attestato la conclusione del suddetto procedimento senza osservazioni;

che Salerno Interporto s.p.a., soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo dell'«Interporto di Battipaglia - 2° lotto funzionale» e che il progetto stesso - completo di piano di risoluzione delle interferenze - è stato trasmesso anche ai soggetti gestori delle predette interferenze;

che la relazione dei progettisti, redatta ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 ed allegata alla relazione generale del progetto, attesta la rispondenza del progetto definitivo del lotto in esame al relativo progetto preliminare nonché alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del preliminare stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale;

che con nota 4 dicembre 2007, n. DG.BAP./S02/34.19.04/21551/2007, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame, in conformità alle valutazioni della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino e Benevento e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Salerno ed Avellino, nonché in conformità al parere istruttorio della Direzione generale per i beni archeologici;

che con nota 5 dicembre 2007, n. 2007.1040476, la Regione Campania ha espresso parere favorevole in merito al progetto definitivo del lotto in esame sotto il profilo trasportistico e programmatico;

che il 6 dicembre 2007 il suddetto Ministero ha indetto la Conferenza di servizi;

che con nota 17 luglio 2008, n. DSA/2008/0019862, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito positivo della verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni contenute nel parere formulato dalla Commissione speciale V.I.A nella seduta plenaria del 14 dicembre 2004 e riportate nella già citata delibera di approvazione del progetto preliminare;

che il Comune di Battipaglia, con nota 20 dicembre 2007, n. 84531, ha rilasciato il parere di conformità urbanistica dell'intervento e che gli Enti gestori delle interferenze hanno formulato parere positivo, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

che il programma di risoluzione delle interferenze è contenuto nell'elaborato n. «4 - CPI», «censimento e progetto di risoluzione delle interferenze»;

che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto - in apposito allegato - le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo in esame;

sotto l'aspetto attuativo:

che - come esposto nelle richiamate delibere concernenti l'interporto e, da ultimo, nella delibera n. 82/2006 - il soggetto aggiudicatore è individuato in «Salerno Interporto s.p.a.» costituita nell'aprile 1995 quale società a partecipazione pubblica maggioritaria ed attualmente a partecipazione pubblica minoritaria (quota di capitale privato 69,40%), società che riveste anche il ruolo di soggetto gestore dell'interporto in base alla convenzione stipulata il 17 dicembre 2003 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e s.m.i.;

che, visti gli esiti della sopra citata Conferenza di servizi, con verbale n. 96, relativo alla seduta del 22 gennaio 2008, il Consiglio d'amministrazione di Salerno Interporto s.p.a. ha conferito all'Amministratore delegato il mandato ad espletare - dopo l'approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto in esame - gli atti e le attività connessi alla gara e alla sua aggiudicazione definitiva, nonché il mandato a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria;

che la modalità di aggiudicazione delle opere concernenti la struttura interportuale è l'appalto integrato;

che i tempi di realizzazione dell'intervento sono previsti in 47 mesi e che, in particolare, le opere dovrebbero essere concluse entro giugno 2012, collaudate entro gennaio 2013 e messe in esercizio intorno ad aprile 2013;

che il CUP assegnato all'opera è E71D03000000001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intero lotto di completamento dell'interporto, come già esposto nella richiamata delibera n. 82/2006, è stato quantificato in euro 74.923.621,26, al netto dell'IVA che costituisce una partita di giro per il soggetto aggiudicatore, e che il costo del 2° lotto funzionale ora in approvazione - stralcio del succitato lotto di completamento - ammonta ad euro 23.571.583,63, di cui euro 16.766.055,87 per lavori, euro 285.692,33 per oneri per la sicurezza ed euro 6.519.835,43 per somme a disposizione;



che il suddetto costo del 2° lotto funzionale, arrotondato all'importo di euro 23.571.600, è imputato sui seguenti fondi:

(importi in euro)

TIPOLOGIA FONDI	IMPORTO	%
Contributo statale *ex lege* n. 376/2003	2.200.000	9,34
Delibera Giunta regionale 30.11.2006, n. 2001: - fondi ex delibera CIPE n. 20/2004 - 4.000.000 - fondi ex delibera CIPE n. 35/2005 - 6.000.000	10.000.000	42,42
Risorse di Salerno Interporto S.p.a.	11.371.600	48.24
TOTALE	23.571.600	100,00

che - nell'ambito del costo sopra indicato - la spesa di realizzazione dell'interporto, oggetto di gara, ammonta ad euro 21.371.654,29 (arrotondati ad euro 21.371.600) - di cui euro 15.697.714,28 per lavori, euro 269.468,67 per oneri per la sicurezza ed euro 5.404.471,33 per somme a disposizione - e che il relativo finanziamento grava sulle risorse regionali e su quelle di Salerno Interporto s.p.a.;

che il costo residuo, pari ad euro 2.200.000, corrisponde alla spesa per le succitate opere di urbanizzazione ricadenti nella c.d. «area interporto», da realizzare secondo le procedure di «legge obiettivo» in quanto facenti parte del progetto in esame, e che tali opere, unitamente ad un tratto di strada con relativi sottoservizi del costo di euro 500.000 - di competenza esclusiva del Comune in quanto esterno all'area classificata urbanisticamente come «interporto» e non incluso nel progetto in esame - saranno finanziate a carico del contributo statale di euro 2.700.0000 *ex lege* n. 376/2003, contributo assegnato al Comune di Battipaglia ai sensi della convenzione 25 gennaio 2005, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune stesso;

che, seppure in assenza di richiesta di finanziamento a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle opere strategiche, è stato presentato - all'atto dell'approvazione del progetto preliminare - il piano economico-finanziario concernente l'intero lotto di completamento e che in sede di progettazione preliminare il predetto piano prevedeva - a fronte del succitato costo complessivo - un contributo pubblico di euro 6.700.000 (8,94% circa del citato stesso) ed un contributo di Salerno Interporto s.p.a. di euro 68.223.621,26 (91,06% circa del costo medesimo);

che il soggetto aggiudicatore ha imputato la concentrazione sul lotto in esame delle risorse pubbliche - peraltro superiori alle previsioni elaborate in sede di progetto preliminare - a vari motivi, tra cui minori e posposti ricavi di gestione da investire (derivanti, rispettivamente, da concorrenza di strutture analoghe e da ritardi nella messa in esercizio dell'interporto) e che, secondo lo stesso soggetto attuatore, la struttura di finanziamento aggiornata, unitamente alla presumibile prossima entrata in esercizio del 1° lotto (ormai in fase di esecuzione), consentirebbe una concreta operatività dell'opera e la conseguente produzione di utili da investire per il finanziamento del completamento dell'opera stessa;

che, in seguito all'esame del piano economico-finanziario aggiornato riferito alla vera e propria struttura interportuale, l'Unità tecnica Finanza di progetto ha valutato necessaria la contribuzione pubblica, costituita dalle citate risorse regionali, ma che peraltro, per garantire un corretto utilizzo della predetta contribuzione, a fronte del limitato utilizzo di fondi privati, la stessa Unità ha suggerito che:

il soggetto attuatore definisca con chiarezza i tempi di realizzazione di tutte le opere connesse con l'interporto, comprese quindi quelle ancora da realizzare esclusivamente con fondi del soggetto attuatore;

sia valutata la possibile previsione di meccanismi di controllo e di benefit sharing, tali da consentire sia la verifica *ex post* delle attività di gestione - per riscontrare se la gestione dell'opera produca redditi superiori a quelli prudenzialmente stimati - sia il riparto dei benefici derivanti dagli eventuali maggiori redditi tra il soggetto aggiudicatore che percepisce il contributo pubblico e la Regione che lo eroga;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'«interporto di Battipaglia - 2° lotto funzionale».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Nell'ambito del limite di spesa di euro 74.923.621,26 di cui alla richiamata delibera n. 82/2006, l'importo di euro 23.571.600 costituisce il limite di spesa del lotto da realizzare ed è fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto».



1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 È approvato il piano di risoluzione delle interferenze, riportato nel citato elaborato progettuale n. «4 - CPI».

1.5. I beni di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo n. «8 PE» e n. «C 376-PE».

2. Altre disposizioni

2.1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il soggetto aggiudicatore del progetto di cui al precedente punto 1.1 comunicherà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne darà a sua volta notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, i tempi certi di realizzazione di tutte le opere connesse con l'interporto, nonché di quelle concernenti l'ulteriore lotto funzionale da realizzare esclusivamente con fondi del soggetto aggiudicatore stesso.

2.2. La Regione Campania - d'intesa con il citato soggetto aggiudicatore ed entro il medesimo termine sopra indicato - provvederà ad individuare meccanismi di controllo e di benefit sharing, che dovranno consentire sia la verifica *ex post* delle attività di gestione - per riscontrare se la gestione dell'opera produca redditi superiori a quelli prudenzialmente stimati nel piano economico-finanziario citato nella precedente «presa d'atto» - sia il riparto dei benefici derivanti dagli eventuali maggiori redditi tra detto soggetto aggiudicatore, percettore del contributo pubblico, e la Regione stessa. La medesima Regione provvederà inoltre ad individuare opportune misure in caso di inottemperanza da parte del richiamato soggetto aggiudicatore.

La Regione stessa provvederà infine a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver assolto gli adempimenti posti a proprio carico ed il predetto Ministero, a sua volta, provvederà a darne notizia al menzionato Dipartimento.

3. Clausole finali

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

3.2. La verifica di ottemperanza alle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1 e da assolvere nella fase di redazione del progetto esecutivo sarà effettuata dai soggetti indicati in calce ad ogni prescrizione, soggetti che procederanno, prima dell'inizio dei lavori, a dare comunicazione dell'esito della succitata verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale - a sua volta - ne informerà la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 328

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

1. Lo scarico del surplus delle acque di pioggia provenienti dai piazzali e dalle aree carrabili nel canale S. Chiarella dovrà avvenire secondo modalità che scongiurino ogni forma di erosione o instabilizzazione del canale stesso, laddove esso sia un canale naturale. La verifica di ottemperanza è a cura dell'Autorità di Bacino regionale in destra Sele.

2. Eventuali ulteriori richieste per derivazioni e/o captazioni idriche dovranno seguire le procedure previste nell'apposito disciplinare tecnico approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale in destra Sele, a seguito di preventiva istanza da rivolgere alla competente amministrazione provinciale. La verifica di ottemperanza è a cura dell'Autorita di Bacino regionale in destra Sele.

3. Nella comunicazione di cui al d.lgs. n. 163/2006, art. 185, comma 7, il proponente dovrà comunicare:

lo stato di realizzazione delle strade provinciali e comunali interagenti con l'interporto e le previsioni di effettiva piena funzionalità (se non ancora conseguita) in relazione alle ipotesi effettuate nel progetto preliminare e nel progetto definitivo;

lo stato di realizzazione del 1° lotto funzionale dell'interporto e le previsioni di effettiva piena funzionalità (se non ancora conseguita) in relazione alle ipotesi effettuate nel progetto preliminare e nel progetto definitivo del 2° lotto funzionale quanto ad interazioni con lo stesso;

lo stato di avanzamento dell'*iter* tecnico ed autorizzativo del completamento dell'interporto.



La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Dovrà essere realizzato un Progetto di monitoraggio ambientale unificato per tutti i lotti funzionali, sviluppato criticamente nel tempo, tenendo anche conto delle consistenze nell'ambito dell'intero «complesso interporto» di aree e fasi coinvolte da esercizio ordinario/cantiere e delle conseguenti coesistenze di impatti di diversa natura, con estensione cronologica fino all'operatività di regime coerente con quanto ai precedenti punti. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Dovrà essere verificata la necessità di eventuali opere speciali di protezione derivanti dalle predette coesistenze. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6. Per i lavori del 2° lotto funzionale, dovranno essere effettuate le verifiche sul materiale rimosso durante la fase di scavo. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

PRESCRIZIONI TECNICHE

7. Dovrà essere eseguito il restauro conservativo delle masserie insistenti nell'area interessata dal progetto in quanto, pur non essendo l'area medesima sottoposta a vincolo di tutela ex d.lgs n. 42/2004, le stesse rappresentano significativi esempi di architettura rurale riconosciuti meritevoli di tutela dalla legge n. 378/2003. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

8. In corso d'opera personale archeologo appositamente incaricato dovrà controllare i lavori di scavo previsti, mentre dovranno eseguirsi saggi di scavo all'interno del vecchio fabbricato denominato Torre Ray, a suo tempo rimandati in attesa del consolidamento delle murature esterne dello stesso. La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

9. In riferimento agli aspetti igienico-sanitari il progetto dovrà essere istruito nel rispetto delle norme di piano e dei regolamenti edilizi e comunque nel rispetto della normativa vigente. La verifica di ottemperanza è a cura della Azienda sanitaria locale Salerno 2 - Distretto 102 Battipaglia.

PROGRAMMA INTERFERENZE

10. Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze, ai seguenti enti:

amministrazione provinciale di Salerno;

amministrazione comunale di Battipaglia;

autorità di Bacino destra Sele;

consorzio area per lo sviluppo industriale di Salerno;

A.S.L. SA 2;

S.N.A.M. Rete Gas S.p.A.;

A.N.A.S. S.p.A. Salerno;

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.;

Terna S.p.A.

Le interferenze, ove non diversamente indicato, saranno risolte seguendo la normativa di settore.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

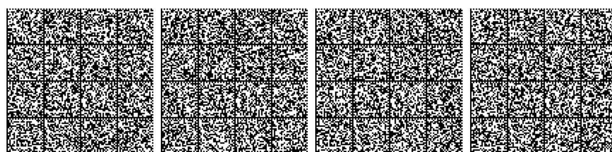
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

09A03741



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Approvazione dello schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Delibera n. 94/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;

Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

Considerato che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206;

Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9».

2. Lo schema di provvedimento, allegato *A*, è sottoposto a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato *B*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorità.

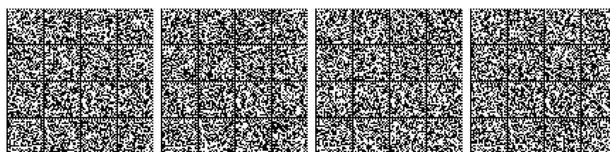
La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Roma, 4 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - LAURIA

09A03511



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e Progetto Adotta un Angelo 2009 - Manifestazione 2009 - Estrazione del 9 marzo 2009.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e Progetto Adotta un Angelo 2009, avvenuta in Roma il 9 marzo 2009:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 52719 di € 500.000,00 abbinato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo;

2) biglietto serie E n. 36338 di € 100.000,00 abbinato al Progetto Adotta un Angelo 2009.

Premi di seconda categoria:

n. 13 premi di € 10.000,00 cadauno:

biglietto serie E n. 50275;

biglietto serie F n. 08543;

biglietto serie A n. 91558;

biglietto serie I n. 01494;

biglietto serie C n. 71802;

biglietto serie A n. 02101;

biglietto serie B n. 04732;

biglietto serie E n. 19927;

biglietto serie B n. 60890;

biglietto serie B n. 41444;

biglietto serie A n. 93912;

biglietto serie D n. 40190;

biglietto serie B n. 44085;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) biglietto serie A 52719 € 1.000,00;

2) biglietto serie E 36338 € 800,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: ai venditori dei 13 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 550,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - Via Campo Boario 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, anche a mezzo raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

09A03637

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 29 gennaio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA.

Con ministeriale n. 24/IX/0004074/ING-L-94 del 3 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 29 gennaio 2009, con la quale è stata redatta la tabella per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni e si è inteso adeguare, dal 1° gennaio 2009, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, nella misura del 3,2%, gli importi delle pensioni minime calcolate dalla Cassa, i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, la determinazione dei contributi minimi, nonché, nella stessa misura del 3,2%, è stata determinata la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni oltre alla rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

09A03040

Nomina del prof. Giovanni Tria a componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

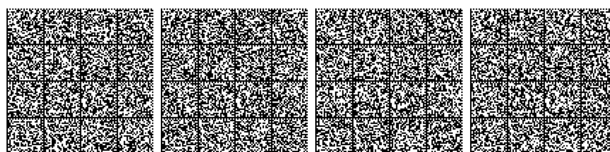
Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 2009, il prof. Giovanni Tria è stato nominato componente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

09A03278



Elenco dei rappresentanti, in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, in attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2008.

Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del Paese terzo	Indirizzo dello stabilimento del Paese terzo	Paese terzo
A.I.CHEM	VIA F..LI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
AGOLIN SA	R.T.E. DE LA PICARDIE 1145 BIERE	ANHUI HERMAN IMPEX CO LTD		SVIZZERA
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.	RUE DE CORCELLES 75817 PARIS CEDEX 17 PRODUZ ESPACE INDUSTRIEL NORD RUE DE VAUX 80084 AMIE	AJINOMOTO BIOLATINA IND E COM LTDA RUA JOAQUIM TAVORA 541	SAO PAULO 04015-001 BRASILE	BRASILE
ASCOR CHIMICI SRL	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	SPECIAL NUTRIENT	2766 DOUGLAS ROAD MIAMI FLORIDA	USA
" "	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC) PRODUZIONE VIA CADUTI DI VIA FANI 830 (FC)	INNOVA ANDINA	LIMA, RIVERA NAVARRETE N. 620 PERÙ	BRASILE
" "	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC) PRODUZIONE VIA CADUTI DI VIA FANI 830 (FC)	ST. JOHN BIOMEDICS INC	4/F ARCEL BLDG N. DOMINGO ST SAN JUAN METRO MANILA	FILIPPINE
AZELIS BENELUX NV	NIJVERHEIDSSTRAAT 48D-2260 OEVEL-BELGIUM	ATUL LIMITED AROMATICS DIVISION GIDC INDUSTRIAL ESTATE	297GIDC INDUSTRIAL ESTATE GUJARAT	INDIA
BALKEM ITALIA	VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)	CHELATE MINERALS CORPORATION 3310 WEST 900 SOUTH	NEW HAMPTON N.Y. 10958	USA
BAYER HEALTHCARE	V.LE CERTOSA 130 - 20156 (MI)	ISA VALUE N 126	THAILANDIA	INDIA
BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L.	VIA CADUTI DI VIA FANI 830 (FC)	INNOVA ANDINA	LIMA, RIVERA NAVARRETE N. 620 PERÙ	BRASILE
CARGILL S.R.L.	VIA SAN DANIELE PO 42 26048 SOSPIRO (CR)	CHANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD	LTD 886 XIHUAN ROAD CHANGCHUN JILIN CINA	CINA
" "	VIA PAVIA 4 21010 SPESSA (PV)	LONZA LTD MUENCHENSTEINSTRASSE 38	CH 4002 BASILEA	SVIZZERA
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NB GROUP CO LTD HAOSHENG	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY-SHANDONG	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SHANGHAI OPENCHEM CO LTD	DISTRICT ZHUZHOU HUNAN CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	MALAYSIAN PHOSPHATE ADDITIVES SDN BHD	609 BLOCK F PHILEO DAMANSARA 1 N 9 YALAN DAMANSARA 46350 SELANGOR DARUL EHSAN	THAILANDIA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED	1104 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 HONG KONG	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD MAALOT INDUSTRIAL ZONE P.O.	BOX 92 MAALOT 24952	ISRAELE
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SHANDON ENBEI GROUP CO LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY-SHANDONG	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	JIAODA RISING WEINAN CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD	LIANGSHUIQIAO DONGGUAN WEINAO SHAANXI CINA	CINA



Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del Paese terzo	Indirizzo dello stabilimento del Paese terzo	Paese terzo
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ZNO KIMIA METAL NAKLIYE SA.TIC.LTD.STI	BOR ORGANZE SANAY BOLGESI 1292 ADA 6-7-8-9 PARSEL BOR NIGDE TURCHIA	TURCHIA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	NANDOLIA ROGANIC CHEMICAL PVT LTD	PLOT NO 2920 III PHASE G.I.D.C. PANOLI DIST. BHARUCH GUJIART 394116	INDIA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	HUBEI GUAGJI PHARMACEUTICAL CO LTD	JIANGDI ROAD WUXUE CITY HUBEY CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	HUBEI 295 SCIENCE E TECNOLOGI CO LTD NO 76 WEST CHUNYAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEY CINA	HUBEI HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD NO 71 WEST CHUNYAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEY CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SUDDEP PHARMA LTD 129/12 13 E14	ESTATE NANDESARI DIST. BARODA INDIA	INDIA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	XIAMEN DITAI IMPORT E EXP CO LTD F1.8 HONGSHENG BUILDING NO4 WEST XEXIANG	INVESTMENT ZONE 361022 XIAMEN CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	ZHEJIANG MODICINE CO LTD 268 DENGYUN ROAD GONGSHU DISTRICT	HAUNGZHOU ZHEJIANG 310011 CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	SHANDONG XINFA IMP E EXP CP LTD NO 1 ROAD	KENLI COUNTY DONGYING CITY SHANDONG PROVINCE CINA	CINA
" "	VIA F..LI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)	XIAMEN KINGDOMWAY VITAMIN INCORPORATION	XIN YANG INDUSTRIAL AREA AICAN ZONE 361022 XIAMEN	CINA
CHEMIFARMA S.P.A.	VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)	GLOBAL NATURAL PIGMENT LIMITED ZHUCH ZUCHENG PLANT	EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG CITY SHANDONG .	CINA
DMS NUTRITIONAL PRODUCTS S.P.A.	VIA BORGOGNA 5 (MI)	LOMGCOM ENTERPRISE LTD INDUSTRIAL BASE N.11	THIANZU ROAD HIGH TEC.ZONE HEFEI	CINA
" "	VIA BORGOGNA 5 (MI)	PACIFIC IRON PRODUCTS SDN	BHD 13 A JALAN 219 46100 PETALING JAJA MALAYSIA	MALESIA
" "	VIA BORGOGNA 5 (MI)	SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO LTD	N 5 NOTH GUANDAO STREET GAOTANG SHANDONG	CINA
" "	VIA BORGOGNA 5 (MI)	INCASA	RUA SAGUACU 1400 010 JOINVILLE SC BRASIL	BRASILE
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	VIA DELLA MOSA 6 RHO (MI)	ZHEJIANG MODICINE CO LTD	PAOJIANG INDUSTRIAL ZONE SHAOXING	CINA
ELANCO ELI LYLLY S.P.A.	VIA A. GRAMSCI 731-733	ELI LILLY AND COMPANY	CLINTON INDIANA USA	USA
EUROCHEMICALS S.P.A.	VIALE EMILIA 92 20093 COLOGNO MONZESE (MI)	COMPAGNIA MINERARIA AUTLAN GARZA GARCIA	GARZA GARCIA	MESSICO
FARMIX TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	VIA DEL LAVORO 13 BUSSOLENGO (VR) PRODUZIONE COMUN NUOVO (BG)	SVIZZERA LONZA LTD	MUENCHESTEINESTRASSE 38 CH 4002 BASIEA SVIZZERA	SVIZZERA
FILOZOO S.R.L	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ARCHER DANIELS MIDLAND CO 4666 FARIES PARKWAY	62525 1820 DECATUR ILLINOIS	USA
" "	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	SVIZZERA LONZA LTD	MIENCHENSTEINERSTRASSE 38 CH -4002 BASEL	SVIZZERA
" "	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	CHINA LONZA GUANGZHOU NANSHA LTD 68	HUANGGE DADAOBEI NANSHA DISTRICT GUANGZHOU 511455 GUANGDONG PROVINCE	CINA
" "	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BALCHERM CORPORATION	NEW HAMPTON N.Y.	USA



Nome del rappresentante stabilito in Italia	Indirizzo	Nome dello stabilimento del Paese terzo	Indirizzo dello stabilimento del Paese terzo	Paese terzo
" "	VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BROOKSIDE AGRA L.C.- 2768 TROXLER WAY	HIGLAND 62249 ILLINOIS	USA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NB GROUP CO LTD HAOSENG TOWN	ZOUPIN COUNTRY SHANDONG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	VIA P. MASSIA 1 - SAVIGLIANO -(CN)	MICRON BIO SYSTEMINC 232229 OLD BUENA VISTA RD	P.O. BOX 868 BUENA VISTA VA 24416	USA
INTERCOOP IMPORT & EXPORT DI LI AIYUN	VIA KOCH 43 LOC PILASTRELLO	HUBEI GUANGJI	PHARMACEUTICA CO., LTD	CINA
" "	VIA R. KOCK 43 B PIASTRELLO (PR)	ZHEJANG MODICINE CO LTD	CINA	CINA
" "	VIA R. KOCK 43 B PIASTRELLO (PR)	HEBEI YUXING BIO ENGINEERING CO LTD	CINA	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	PHARMACEUTICAL FACTORY	SHANGAI XUHANG	CINA
" "	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (OR)	ZHEJIANG MODICINE CO LTD	CINA	CINA
" "	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (OR)	DALIAN PLATINUM CHEMICALSCO LTD	CINA	CINA
" "	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (OR)	NINGBO PANGS LANZA INT'L CO LTD	CINA	CINA
" "	VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (OR)	QINGDAO KINGWISH CO LTD	SHANGAI XUHANG	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	WESTERN DRUGS LIMITED	213 CREATIVE INDUSTRIAL ESTATE 400013 MUMBAI	INDIA
" "	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	AMSAL CHEM PVT ITD	KAKAD HOUSE 40020 MUMBAI	INDIA
" "	VIA A. M. AMPPHERE NOVELLARA (RE)	SHANGAI DESANO PHARMACEUTICAL HOLDING CO LTD 1479 ZHANGHENG ROAD	ZHANGJIANG HI TECH PARK SHANGAI 201203 CINA	CINA
NESTLÈ PURINA PETCARE	VIALE G. RICHARD 5 20143 MILANO PRODUZ. VIA CAVOUR 60 46043 CASTIGLIONE DELLE SIVIERE (MN)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD 979/13-16 M FLOOR SM TOWER PHAHOYOTIN ROAD	SAMSENNAI PHAYATHAI BANKOK	TAILANDIA
R.P. CHEM S.R.L.	VIA SAN ICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	SHANXI FENHE BIOCHEMICAL CO. LTD	GANTING TOWN HONGDONG COUNTY SHANXI	CINA
SINTOFARM S.P.A.	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.LTD CINA	173 WEST TAIBAI ROAD JING272121 SHANFONG CINA	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	SHANGAI GAINWORLD CHEMICAL CO LTD	CINA	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	TAIZHOU TOWNS HISOUND CHEMICAL COMPANY LIMITED	CINA	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	CHONGQING CHINABASE IMP EXP	CINA	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	SHANONG QILU/CINA	CINA	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	HUBEI GHUANGHII PHARM	N. 1 JIANGGDI RD WUXUE CITY HUBEI	CINA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	SISAM DIS TICARET A.S.	ISTIKLAL CADDESI N 314 80050 BEYOGLU INTANBUL	TURCHIA
" "	VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC	CINA	CINA

09A03022



Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45140 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Vingi Shoes S.n.c., con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45141 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ellefinish S.r.l., con sede in: Prato, unità di: Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45142 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Galileo Vacuum Systems S.p.a., con sede in: Prato, unità di: Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 45143 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Johnson Controls Interiors S.r.l., con sede in: Rivoli (Torino), unità di: Cicerale (Salerno) e Rocca d'Evandro (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 7 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008.

Con il decreto n. 45144 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Johnson Controls Interiors S.r.l., con sede in: Grugliasco (Torino), unità di: Rocca d'Evandro (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 febbraio 2008 al 6 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 febbraio 2008 al 6 febbraio 2009.

Con il decreto n. 45145 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Grafica Editoriale Printing S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 45146 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Lavanderia Industriale Alberghiera Ristorazione L.I.A.R. S.r.l., con sede in: Pianoro (Bologna), unità di: Pianoro (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 25 novembre 2008 al 24 novembre 2009.

Con il decreto n. 45147 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Wuerth S.r.l., con sede in: Egna * Neumarkt (Bolzano), unità di: Capena (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45148 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Coats Cucirini S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45149 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Coats Thread Italy S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45150 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Società Cooperativa Ariete Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Bari, unità di: Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45151 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ferroser S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Siracusa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45152 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Servizi Globali S.p.a., con sede in: Bari, unità di: Taranto, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 19 aprile 2008 al 18 aprile 2009.

Con il decreto n. 45153 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Servizi Globali S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Catania, Palermo e Siracusa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45154 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Servizi Globali S.p.a., con sede in: Bari, unità di: Siracusa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 marzo 2008.

Con il decreto n. 45155 del 27 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Miles S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Catania e Siracusa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 44789 del 23 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45158 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Promatech S.p.a., con sede in: Colzate (Bergamo), unità di: Casnigo (Bergamo), Colzate (Bergamo) e Vilminore di Scalve (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 22 dicembre 2008 al 21 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 dicembre 2008 al 21 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45159 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cedif S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Bergamo, Bologna, Capurso (Bari), Catania, Cesena, Como, Faenza (Ravenna), Forlì, Lecco, Milano, Modena, Napoli, Olbia (Sassari), Palermo, Pisa, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Varese, Venezia, Verona e Vigonza (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45160 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ronco S.p.a., con sede in: Monticello Conte Otto (Vicenza), unità di: Monticello Conte Otto (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45161 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Alpes-Inox S.p.a., con sede in: Bassano del Grappa (Vicenza), unità di: Bassano del Grappa (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 45162 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Finest/Figini S.r.l., con sede in: Varese, unità di: Varese, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 gennaio 2009 al 13 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 gennaio 2009 al 13 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45163 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Rutil S.r.l., con sede in: Lonate Ceppino (Varese), unità di: Lonate Ceppino (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

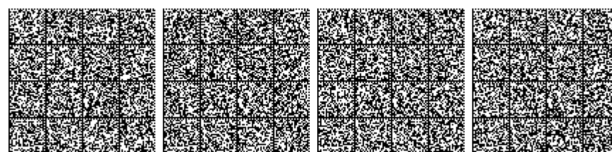
Con il decreto n. 45164 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Pressing S.r.l., con sede in: Montorso Vicentino (Vicenza), unità di: Montorso Vicentino (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 22 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 dicembre 2008 al 22 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45165 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Brovedani S.p.a., con sede in: San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di: Collesalvetti (Livorno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45166 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Mezzadri S.r.l., con sede in: Ozzano dell'Emilia (Bologna), unità di: Ozzano dell'Emilia (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45167 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della S.I. S.r.l., con sede in: Vado Ligure (Savona), unità di: Vado Ligure (Savona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45168 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CM 3 S.r.l., con sede in: Avigliana (Torino), unità di: Trana (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi



aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45169 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Edilizia Carpentieri Italia C.E.C.I. Societa cooperativa, con sede in: Imola (Bologna), unità di: Imola (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45170 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Lara Dies S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45171 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Giorgini Silvano S.r.l., con sede in: Montemurlo (Prato), unità di: Montemurlo (Prato), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 febbraio 2009 al 4 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 febbraio 2009 al 4 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45172 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Filati Buratti S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Biella, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45173 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della R.M.P. 2 S.r.l., con sede in: Pogno (Novara), unità di: Pogno (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45174 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della MVS S.r.l., con sede in: Atessa (Chieti), unità di: Monale (Asti) e Villafranca d'Asti (Asti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45175 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Lanificio Cesare Gatti S.p.a., con sede in: Camburzano (Biella), unità di: Camburzano (Biella) e Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45176 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Kia Motors Italia S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45177 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Koelliker Import S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45178 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sodexho Italia c/o Electrolux S.p.a., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Porcia (Pordenone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 29 novembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 29 novembre 2008.

Con il decreto n. 45179 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della M.M. Automobili Italia S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45180 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Tile Project and Logistic S.r.l., con sede in: Scandiano (Reggio Emilia), unità di: Scandiano (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 gennaio 2009 al 7 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 gennaio 2009 al 7 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45181 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della La Perla S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Bologna e Ozzano dell'Emilia (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 15 gennaio 2009 al 14 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 gennaio 2009 al 14 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45182 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Engineering.it S.p.a., con sede in: Pont-Saint-Martin (Aosta), unità di: Assago (Milano), Pont-Saint-Martin (Aosta), Pozzuoli (Napoli), Roma e Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45183 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Piedimonte San Germano S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Piedimonte San Germano (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 ottobre 2008 al 25 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dall'8 ottobre 2008 al 25 ottobre 2008.

Con il decreto n. 45184 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Daramic S.r.l., con sede in: Tito (Potenza), unità di: Tito (Potenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45185 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Panasonic Electric Works Electronic Materials Italia S.p.a., con sede in: Pisticci (Matera), unità di: Pisticci (Matera), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45186 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della SCS Southern Cargo Service S.r.l., con sede in: Trapani, unità di: Trapani, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 45187 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Roma, unità di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino e Trento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010.

Con il decreto n. 45188 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sies S.p.a., con sede in: Paderno Dugnano (Milano), unità di: Milano e Paderno Dugnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2010.

Con il decreto n. 45189 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Fasco S.p.a., con sede in: Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di: Granarolo dell'Emilia (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45190 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Style Project S.r.l., con sede in: Montefano (Macerata), unità di: Montefano (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 25 ottobre 2008 al 24 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45191 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in: Morgex (Aosta), unità di: Contursi Terme (Salerno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 gennaio 2009 all'8 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45192 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Rondine S.p.a., con sede in: Rubiera (Reggio Emilia), unità di: Rubiera (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45193 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Meditel S.r.l., con sede in: Battipaglia (Salerno), unità di: Battipaglia (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 gennaio 2009 al 22 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45194 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Fratelli Bologna e Marcaccio S.r.l., con sede in: Caserta, unità di: Castel Campagnano (Caserta), il trattamento straordinario di integra-



zione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 24 novembre 2008 al 23 novembre 2009.

Con il decreto n. 45195 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Avio S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Pomigliano d'Arco (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 marzo 2008 al 30 settembre 2008.

Con il decreto n. 45196 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Caseificio Stabiumi S.p.a., con sede in: Azzano Mella (Brescia), unità di: Azzano Mella (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 14 novembre 2008 al 13 novembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43708 del 12 giugno 2008, limitatamente al periodo dal 14 novembre 2008 al 1° marzo 2009.

Con il decreto n. 45197 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Colaprico S.r.l., con sede in: Notaresco (Teramo), unità di: Pineto (Teramo) e Notaresco (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 11 dicembre 2008 al 10 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45198 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in: Grugliasco (Torino), unità di: Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria concordata per il periodo dall'8 febbraio 2009 al 25 novembre 2009.

Con il decreto n. 45199 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Stampomaster S.r.l., con sede in: Canonica d'Adda (Bergamo), unità di: Canonica d'Adda (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45200 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cristalleria Arno S.r.l., con sede in: Empoli (Firenze), unità di: Empoli (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dall'11 dicembre 2008 al 10 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45201 del 2 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ica International S.r.l., con sede in: Aulla (Massa Carrara), unità di: Aulla (Massa Carrara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009.

09A03065

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45083 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Remsa S.p.A., con sede in: Nole (Torino), unità di: Nole (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45084 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Italsvenska S.p.A., con sede in: Mariano del Friuli (Gorizia), unità di: Manzano (Udine), Mariano del Friuli (Gorizia) e Villesse (Gorizia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 45085 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Mitsuba F.N. Europe dal 1° gennaio 2009 Mitsuba Italia S.p.A., con sede in: Pontedera (Pisa), unità di: Pontedera (Pisa), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45086 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Site S.p.A., con sede in: Bologna, unità di: Atripalda (Avellino), Benevento, Campobasso, Latina, Vazia (Rieti), Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), San Vitaliano (Napoli) e Teramo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45087 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Tecno Project S.r.l., con sede in: Diano d'Alba (Cuneo), unità di: Diano d'Alba (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45088 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Fly S.r.l., con sede in: Val della Torre (Torino), unità di: Val della Torre (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45089 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Tipografia Toscana S.r.l., con sede in: Ponte Buggianese (Pistoia), unità di: Ponte Buggianese (Pistoia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45090 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Preparazione Tessuti di Castelletto Ticino S.p.A., con sede in: Castelletto Sopra Ticino (Novara), unità di: Castelletto Sopra Ticino (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45091 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Errevi S.r.l., con sede in: Castello d'Argile (Bologna), unità di: Castello d'Argile (Bologna) e Molinella (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45092 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Arcotronics Industries S.r.l., con sede in: Sasso Marconi (Bologna), unità di: Monghidoro (Bologna) e Sasso Marconi (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 31 ottobre 2010.

Con il decreto n. 45093 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Macchine Industriali Maia S.p.A., con sede in: Monterotondo (Roma), unità di: Catania, Elmas (Cagliari), Marcianise (Caserta) Modugno (Bari), Monterotondo (Roma), Pineto (Teramo), Palermo, Rose (Cosenza) e Sassari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 22 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 22 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45094 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Cartiere Ermolli S.p.a., con sede in: Moggio Udinese (Udine), unità di: Moggio Udinese (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 gennaio 2009 all'8 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 gennaio 2009 all'8 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45095 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ages S.p.A., con sede in: Asti, unità di: Asti e Santena (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 2 novembre 2007 al 1° novembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 2 novembre 2007 al 1° novembre 2008.

Con il decreto n. 45096 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Almec S.p.A., con sede in: Nusco (Avellino), unità di: Nusco (Avellino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45097 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della C.G.S. Consorzio Gestione Servizi Salerno Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Salerno, unità di: Salerno, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 dicembre 2008 al 16 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 dicembre 2008 al 16 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45098 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o Fiat Group S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pomigliano d'Arco (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 24 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 24 ottobre 2008.



Con il decreto n. 45099 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Copra Ristorazione e Servizi c/o Siltal S.r.l., con sede in: Piacenza, unità di: Pignataro Maggiore (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2008 al 30 settembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 3 giugno 2008 al 30 settembre 2008.

Con il decreto n. 45100 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Adriano Gomba S.A.S. di M. Cappelli & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Napoli, unità di: Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009.

Con il decreto n. 45101 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Creazioni Desirè Styl S.r.l., con sede in: Castano Primo (Milano), unità di: Castano Primo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 24 novembre 2008 al 23 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 24 novembre 2008 al 23 marzo 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 43653 del 9 giugno 2008 ad ulteriori 13 lavoratori.

Con il decreto n. 45102 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Evotape Packaging S.r.l., con sede in: Santi Cosma e Damiano (Latina), unità di: Santi Cosma e Damiano (Latina), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 novembre 2008 al 4 maggio 2010.

Con il decreto n. 45103 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Marpis S.r.l., con sede in: Osimo (Ancona), unità di: Osimo (Ancona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45104 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Houghton Italia S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Genova, Milano e Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45105 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Posalux Tech S.p.A., con sede in: Lumezzane (Brescia), unità di: Lumezzane (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45106 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Mitex di Stampacchia F. & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Busto Arsizio (Varese), unità di: Busto Arsizio (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45107 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Polis Manifatture Ceramiche S.p.A., con sede in: Gonzaga (Mantova), unità di: Gonzaga (Mantova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 3 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45108 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Tifil Italiana S.r.l., con sede in: Grassobbio (Bergamo), unità di: Grassobbio (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45109 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Consorzio Latte Società consortile, con sede in: Macomer (Nuoro), unità di: Macomer (Nuoro), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45110 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Mazzoni Pietro S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Assemini (Cagliari), Nuoro e Sassari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45111 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Ovam S.r.l., con sede in: Colle Umberto (Treviso), unità di: Colle Umberto (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45112 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Dal Maschio S.p.A., con sede in: Salzano (Venezia), unità di: Salzano (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 dicembre 2008 al 21 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 dicembre 2008 al 21 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45113 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Bruno Romeo S.p.A., con sede in: Magenta (Milano), unità di: Magenta (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45114 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Wilde Company Distribution S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Barletta (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 giugno 2008 al 12 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 giugno 2008 al 12 giugno 2009.

Con il decreto n. 45115 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Società Editrice Il Tempo S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45116 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) e Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 44782 del 23 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45117 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Metrotipo S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45118 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Società Editrice Arena S.p.A., con sede in: San Martino Buon Albergo (Verona), unità di: San Martino Buon Albergo (Verona) e Sommacampagna (Verona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dl 15 ottobre 2008 al 14 aprile 2009.

Con il decreto n. 45119 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della RCS Periodici S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 maggio 2009.

Con il decreto n. 45120 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Citypost S.p.A., con sede in: Vecchiano (Pisa), unità di: Pisa e Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà per il periodo dal 27 gennaio 2009 al 26 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45121 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Astigiana Ammortizzatori S.r.l., con sede in: Portacomaro (Asti) , unità di: Asti, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria per il periodo dal 25 settembre 2008 al 24 settembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43005 del 17 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 25 settembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45122 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Casamercato S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Alseno (Piacenza), Lavagno (Verona) e Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per Concordato preventivo per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45123 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Acrilux S.p.A., con sede in: Recanati (Macerata), unità di: Recanati (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione sa-



lariale per Contratto di solidarietà per il periodo dal 16 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45124 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Appalti e Servizi Notaro & C. S.r.l., con sede in: Termini Imerese (Palermo), unità di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Trapani, il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 45125 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Serrature Meroni S.p.A., con sede in: *Nova* Milanese (Milano), unità di: Misinto (Milano) e *Nova* Milanese (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 1° luglio 2009.

Il presente decreto modifica inoltre il decreto ministeriale n. 42297 del 18 dicembre 2007 relativamente all'indicazione del periodo del programma, che deve intendersi dal 2 luglio 2007 al luglio 2009.

Con il decreto n. 45126 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Black & Decker Italia S.p.A., con sede in: Molteno (Lecco), unità di: Corciano (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45127 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Amedeo della Valentina S.p.A., con sede in: Sacile (Pordenone), unità di: Sacile (Pordenone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per Concordato preventivo per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45128 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Santostefano di Italo Ferretti S.r.l., con sede in: Silvi (Teramo), unità di: Silvi (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45129 del 23 febbraio 2009 è stato concesso, in favore della Iniziativa 2 S.r.l., con sede in: Umbertide (Perugia), unità di: Cassino (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 25 agosto 2008 al 24 febbraio 2009.

09A03080

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45156 del 27 febbraio 2009 è annullato il D.D. n. 44041 del 27 febbraio 2009 della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Fabriano (Ancona), limitatamente al periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45202 del 2 marzo 2009 è annullato il D.D. n. 43633 del 9 marzo 2008 della Promatech S.p.A., con sede in: Colzate (Bergamo; unità di: Casnigo (Bergamo) e Colzate (Bergamo), limitatamente al periodo dal 22 dicembre 2008 al 9 marzo 2008.

09A03066

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.17201.XVJ(4442) del 6.03.2009, i manufatti esplosivi denominati:

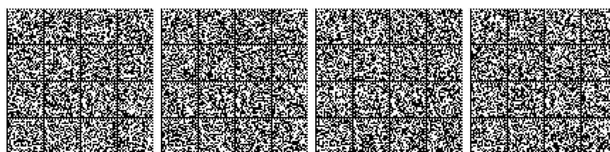
- "ARTIFICIO ITALIA – tonante classico *(massa attiva g 128)*
- "ARTIFICIO ITALIA – tonante titanio *(massa attiva g 128)*
- "ARTIFICIO ITALIA – tonante lampo rosso *(massa attiva g 128)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig. SETTI Francesco, in nome e per conto della Setti Fireworks di Setti Francesco e Palazzi Fabio s.n.c., sita in via Camaldoli n. 21 (GE)–, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10459.XVJ(4607) del 6.03.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GIOTTO JET" *(massa attiva g 32), è* riconosciuto, su istanza del Sig. Benassi Giotto, in nome e per conto della fabbrica di fuochi artificiali PIROTECNICA BENASSI Cav. VITTORINO S.n.c., sita in Via Vergatello n.9 - Castel d'Aiano (BO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10210.XVJ(5110) del 6.03.2009, i manufatti esplosivi denominati:

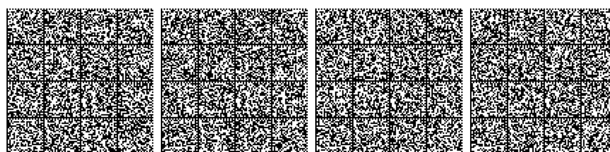
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4105 10 CROCETTE ORO" *(massa attiva g 656,8)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4106 10 CROCETTE ARGENTO" *(massa attiva g 746,8)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4107 10 CROCETTE TREMOLANTE BIANCO" *(massa attiva g 826,8)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4108 10 CROCETTE TREMOLANTE GIALLO" *(massa attiva g 776,8)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che per garantire la sicurezza dell'operatore necessitano di essere impiegati unitamente ad ulteriori sistemi pirici di ritardo o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10216.XVJ(5113) del 6.03.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2009 10 COMETE GIALLO BRILLANTE" *(massa attiva g 71,5)*
- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2010 10 COMETE ROSSO BRILLANTE" *(massa attiva g 70,6)*
- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2011 10 COMETE VERDE BRILLANTE" *(massa attiva g 65,6)*
- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2601 10 COMETE ARGENTO + ROSSO" *(massa attiva g 69,0)*
- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2802 10 COMETE TREMOLANTE GIALLO +BLU" *(massa attiva g 71,3)*
- "Candela Romana cal. 20 mm Art. 2802 10 COMETE TREMOLANTE GIALLO +VERDE" *(massa attiva g 70,0)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che per garantire la sicurezza dell'operatore, necessitano di essere impiegati unitamente ad ulteriori sistemi pirici di ritardo o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

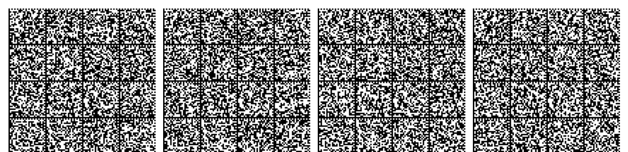
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11834.XVJ(5127) del 6.03.2009, il manufatto esplosivo denominato: **“BANGALORE TORPEDO IN PBXN-9 CON BOOSTER IN PBXN-7”** rispondente al documento RI4820326, è riconosciuto, su istanza del Sig. DESOGUS Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas – Loc. Matt’è Conti (CI) -, in nome e per conto della S.E.I. S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11835.XVJ(5128) del 6.03.2009, il manufatto esplosivo denominato: **“TESTA IN GUERRA PARC01, CARICATA IN PBXN-109”** rispondente al documento RI4820327, è riconosciuto, su istanza del Sig. DESOGUS Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas – Loc. Matt’è Conti (CI) -, in nome e per conto della S.E.I. S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

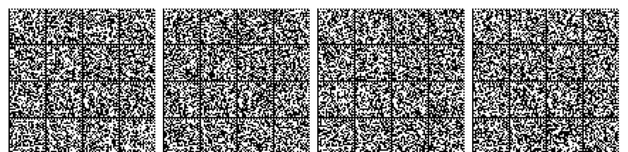
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11836.XVJ(5129) del 6.01.2009, il manufatto esplosivo denominato: **“BANGALORE TORPEDO IN PBXN-9 CON BOOSTER IN PBXN-9”** rispondente al documento RI4820329, è riconosciuto, su istanza del Sig. DESOGUS Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas – Loc. Matt’è Conti (CI) -, in nome e per conto della S.E.I. S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

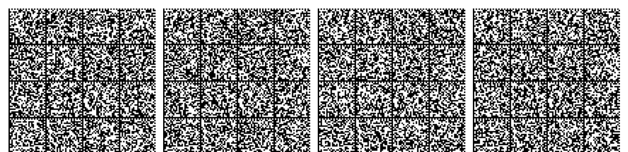
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11837.XVJ(5130) del 6.03.2009, il manufatto esplosivo denominato:
"BANGALORE TORPEDO IN PBXN-9 CON BOOSTER IN PBXN-5" rispondente al documento RI4820328, è riconosciuto, su istanza del Sig. DESOGUS Giancarlo, titolare della licenza di P.S. dello stabilimento di Domusnovas – Loc. Matt'è Conti (CI) -, in nome e per conto della S.E.I. S.p.a. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.12051.XVJ(5131) del 6.03.2009, i manufatti esplosivi denominati:

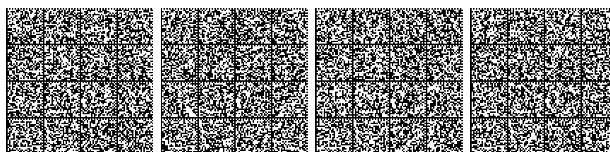
- “MARTARELLO FARFALLE 100-WB” *(massa attiva g 458)*
- “MARTARELLO FARFALLE 100-WR” *(massa attiva g 458)*
- “MARTARELLO FARFALLE 100-WG” *(massa attiva g 458)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. MARTARELLO Ermes, titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà – Loc. Polesine (RO) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che per garantire la sicurezza dell’operatore, necessitano di essere impiegati unitamente ad ulteriori sistemi pirici di ritardo o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10208.XVJ(5108) del 6.03.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4307R 8 VULCANI BIANCO + CRACKLING" *(massa attiva g 496,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4309 8 VULCANI GIALLO MAGNESIO" *(massa attiva g 477,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4310 8 VULCANI ROSSO MAGNESIO" *(massa attiva g 481,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4311 8 VULCANI VERDE MAGNESIO" *(massa attiva g 447,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4312 8 VULCANI BIANCO LUCE" *(massa attiva g 503,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4315 8 VULCANI PIOGGIA ARGENTO" *(massa attiva g 465,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4352 8 VULCANI ORO + BLU" *(massa attiva g 471,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4364 8 VULCANI ARGENTO + VERDE" *(massa attiva g 451,5)*
- "Candela Romana cal. 45 mm Art. 4367 8 VULCANI COLORI ASSORTITI" *(massa attiva g 446,5)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. BAUDUCCO Francesco, legale rappresentante della ditta PANZERA s.a.s. di Francesco Bauducco e C. con sede in - loc. Carignano (TO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che per garantire la sicurezza dell'operatore, necessitano di essere impiegati unitamente ad ulteriori sistemi pirici di ritardo o di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A03089



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo Serblok S.r.l., in Spadafora al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 9 marzo 2009, l'Organismo sotto indicato, è stato autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Serblok S.r.l. con sede legale in via Umberto I, 208 - 98048 Spadafora (Messina).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A03038

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Videx».

Estratto determinazione mancato rinnovo/03 del 10 marzo 2009

Specialità medicinale: VIDEX.

Confezioni:

028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0034/001-004,011/R03.

Tipo autorizzazione: mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio n. 028341 del medicinale «Videx», registrata a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010 Italia, nelle confezioni di seguito indicate:

028341028/M - 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg;

028341030/M - 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg;

028341042/M - 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg;

028341055/M - 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg;

028341156/M - 200 mg 60 compresse masticabili/dispersibili tamponate in flacone non è rinnovata.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A03172

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnotop - Piccola soc. coop. a r.l.», in San Giovanni al Natisone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 452 dd. 5 marzo 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Tecnotop - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Giovanni al Natisone, costituita addì 18 luglio 2003, per rogito notaio dott.ssa Eliana Morandi di Manzano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Teano n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03039

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della società «Impresa Etica Comart società cooperativa Sociale Onlus», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Impresa Etica Comart società cooperativa sociale Onlus», con sede in Trento, via Manci n. 93 (angolo via del Suffragio n. 134), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Mariano Zanolli con studio in Trento, via Pozzo n. 30.

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese.

09A03067

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-076) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

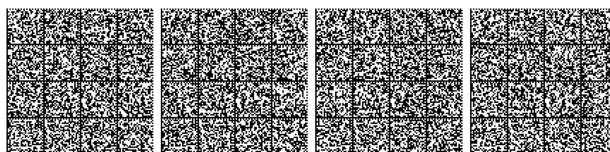
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

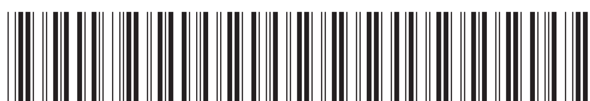
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

